

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 32/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA

il 25 giugno 2009

Disposizioni urgenti nei settori economico e socio-sanitario, per il superamento del precariato
e in materia di organizzazione regionale

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 1

L'articolo 1 si compone di 27 commi ed ha per oggetto le disposizioni di carattere istituzionale e finanziario.

Commi 1-3. In sede di esame per la parificazione del consuntivo per l'anno 2007 la Corte dei conti ha eccepito la conservazione dei residui attivi relativi all'anticipazione di entrate tributarie per euro 500.000.000 di competenza dell'esercizio 2010. In merito alla previsione di anticipazione di entrate future si rammenta come la Corte costituzionale, a seguito del ricorso presentato dalla stessa Corte dei conti in sede di parificazione del consuntivo 2006, ne abbia dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 213 del 2008. Al fine di evitare l'ovvio rilievo anche sul consuntivo in sede di esame e su quello in via di predisposizione dell'esercizio 2008, si ritiene opportuno e necessario provvedere all'eliminazione delle suddette anticipazioni di entrata con la loro sostituzione, per la copertura del conseguente maggior disavanzo che ne deriva col ricorso all'indebitamento per un importo pari alle spese effettuate e ammontanti complessivamente a 972.000.000 di euro.

Comma 4. La presente norma dispone in tema di trasferimento di beni immobili necessari all'esercizio dei trasporti pubblici. Con decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46, sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, concernenti il conferimento delle funzioni e compiti di programmazione ed amministrazione in materia di trasporto pubblico locale, con contestuale trasferimento, a titolo gratuito, dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio indisponibile e disponibile della Regione, dei beni, del materiale rotabile, delle infrastrutture e dei relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie meridionali sarde (FMS). In data 3 giugno 2008 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

Regione autonoma della Sardegna (Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica e Assessorato dei trasporti) sottoscrivevano apposito accordo procedimentale del sopraccitato decreto legislativo, con specifico riferimento ai beni oggetto di trasferimento dal patrimonio dello Stato a quello regionale, prevedendo la relativa sdemanializzazione e conseguente alienazione di beni trasferiti, con l'obbligo tuttavia di destinare i relativi proventi esclusivamente per investimenti destinati ai servizi oggetto di trasferimento. Le società ARST Spa ed ARST Gestione FdS Srl sono state successivamente individuate, con deliberazione della Giunta regionale n. 13/21 del 4 marzo 2008, quali soggetti subentranti nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, rispettivamente, nelle gestioni commissariali governative delle Ferrovie meridionali sarde (FMS) e delle Ferrovie della Sardegna (FdS). La stessa Regione partecipa interamente la società ARST Spa la quale a sua volta, esercita il controllo diretto su ARST Gestione FdS Srl per effetto di una partecipazione totale al relativo capitale sociale. Tutto ciò premesso, in considerazione delle esigue dotazioni patrimoniali delle società di capitali ARST Spa e ARST Gestione FdS Srl, l'Amministrazione regionale, al fine di consentire di dotare entrambe di un patrimonio adeguato all'effettivo esercizio delle funzioni loro assegnate, è autorizzata al trasferimento della proprietà dei beni immobili e loro pertinenze, necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, al prezzo simbolico di un euro; tali beni sono individuati, sulla base di un apposito elenco (costituente titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti.

Comma 5. Il comma propone una modifica normativa in materia di recupero dei crediti in essere sui fondi di rotazione prevedendo, anche, la possibilità di versamenti rateizzati sulle transazioni e l'iscrizione in ruolo dei crediti.

Comma 6. Prevede una spesa di complessivi euro 12.000.000 ripartita nel triennio 2009/2011 per l'acquisizione delle quote di partecipazione al capitale sociale SFIRS in capo agli altri soci.

Comma 7. La presente norma dispone in materia di contratti d'affitto ed acquisto di beni regionali. La legge 3 maggio 1982, n. 203, stabilisce che, in occasione dell'alienazione di fondi rustici di proprietà regionale, occorre corrispondere al conduttore del fondo, all'atto del rilascio del fondo medesimo, un indennizzo per le migliorie eventualmente apportate. La norma autorizza, a tal fine, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennità dovuta, ai sensi degli articoli 16 e 17 della suindicata legge 3 maggio 1982, n. 203, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprietà della Regione, alla cessazione del relativo contratto di affitto di fondo rustico.

Comma 8. La presente norma dispone in materia di trasferimento di beni alle nuove province ed introduce alcune modifiche all'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1987, n. 4 (come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10), relativo ai rapporti patrimoniali e finanziari tra le province, finora rimasto pressoché inattuato. La prima modifica riguarda il comma 1 dell'articolo 11 e prevede l'inserimento del comma 1 bis il quale dispone il trasferimento, unitamente ai beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di pertinenza degli immobili stessi nonché l'assunzione in capo alle nuove province, a seguito dell'attribuzione alle medesime delle risorse finanziarie e degli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti e ancora pendenti. La seconda modifica riguarda il comma 4 dell'articolo 11 e prevede la sua integrale sostituzione: sulla base del nuovo comma 4, decorso il termine di un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province, l'Assessore ordina l'acquisizione degli atti relativi alla regolazione dei rapporti patrimoniali e finanziari non ancora definiti, incaricando il competente servizio dell'Assessorato degli enti locali perché elabori, anche mediante l'avvalimento di strutture esterne, una proposta di composizione dei rapporti pendenti da sottoporre alle province interessate; in caso di mancato accordo tra le medesime entro novanta giorni dalla notifica della proposta, il Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana un decreto di ripartizione delle risorse patrimoniali e finanziarie tra le suddette province, il cui contenuto andrà recepito nei documenti contabili delle medesime entro i successivi sessanta giorni.

Comma 9. La modifica al comma 28 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2009 consente, agli enti locali, di rendere facoltativa l'applicazione della norma e, allo stesso tempo, corregge, riequilibrando, il meccanismo di calcolo relativo al rispetto del patto di stabilità.

Comma 10. La presente norma modifica il comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009 con la soppressione delle parole "a favore degli enti pubblici territoriali": è resa, pertanto, più generica la portata della norma in tema di garanzia dei finanziamenti concessi a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura, facendosi fronte al relativo fabbisogno finanziario con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti e, per l'eventuale quota residua, con le risorse già iscritte nelle corrispondenti Misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalità permangono nel conto dei residui.

Comma 11. Con la presente norma si autorizza una spesa valutata in euro 60.000 annui, in conto dell'UPB S01.03.004, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013.

Comma 12. Con la presente norma si introducono alcune modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11. La prima modifica riguarda il comma 4 dell'articolo 36, che prevede, in tema di accertamento delle entrate derivanti da assegnazioni statali, disposte dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che i competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli Assessorati provvedano, sia agli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime, sia alla trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti. La seconda modifica riguarda il comma 8 dell'articolo 60, che dispone in tema di conservazione delle somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell'Amministrazione regionale. In materia si segnala il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, il quale dispone che i finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, devono essere impegnati dall'ente medesimo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo; i termini sono interrotti in presenza di richieste di pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla osta di competenza di altre amministrazioni. Per quanto concerne le opere da realizzarsi in gestione diretta, parimenti, il comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, dispone che le somme stanziare devono essere impegnate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Parrebbe non potersi estendere la proroga per l'espletamento delle procedure che richiedano approvazioni da parte di altri enti, dettata dalla legge n. 5 del 2007. Oltre all'evidente discrasia non giustificata dalla differente modalità di realizzazione dell'opera, l'introduzione della proroga, ha di fatto, determinato un evidente ostacolo all'azione di monitoraggio dello stato della spesa che ha consentito, in passato, di recuperare ingenti risorse inutilizzate da parte degli enti beneficiari, palesando un'inefficienza dell'attuale quadro normativo. Infatti, poiché ogni intervento è soggetto ad un iter differente sia sotto il profilo procedurale che temporale, i termini di impugnabilità saranno discordanti anche per finanziamenti concessi all'interno di un medesimo programma. Inoltre, l'azione di monitoraggio, che prima poteva essere ricondotta alla mera conoscenza dello stato di affidamento dell'opera (o di pubblicazione del bando di gara), oggi deve verificare richieste e rilasci di molteplici autorizzazioni da parte di enti diversi. Pur nella consapevolezza che un eventuale processo di rivisitazione della normativa debba investire uffici e competenze che non sono proprie dell'Assessorato dei lavori pubblici, si ritiene di dover dare un utile contributo segnalando l'opportunità di introdurre la presente rettifica alla normativa vigente. Per tali motivazioni il comma 8 dell'articolo 60 viene integralmente sostituito dai commi 8, 8 bis e 8 ter: in base al nuovo comma 8 le somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando

è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale; il comma 8 bis prevede che gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale siano impegnate, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori; il comma 8 ter dispone, infine, che i finanziamenti destinati ad opere da realizzarsi in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziare in bilancio.

Comma 13. Con la presente norma si introduce una modifica al comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, il quale dispone in tema di garanzia dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL). In base a tale modifica, con l'inserimento del comma 37 bis, permane in capo alla Regione l'attività relativa al pagamento dei compensi e dei gettoni di presenza e delle ulteriori indennità e rimborsi spettanti al presidente ed agli altri componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

Comma 14. La soppressione dell'inciso di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2005 relativa ai riferimenti legislativi per l'attività dei Conti pubblici territoriali (CPT) si rende opportuna perché in continua evoluzione.

Comma 15. Con la presente norma si dispone, relativamente ai comuni capoluogo di Provincia di nuova istituzione, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, l'applicazione della disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia.

Comma 16. Si dispone che l'autorizzazione di spesa di euro 200.000 di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2009, relativa alla revisione straordinaria dei residui passivi, possa essere utilizzata anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente.

Comma 17. Il comma prevede la soppressione del riferimento alla SFIRS come soggetto gestore del fondo di controgaranzia istituito per favorire l'accesso al credito delle imprese. L'affidamento diretto ad una società non in house, infatti, contrasta con l'attuale disciplina comunitaria in materia.

Comma 18. Al fine di consentire una reale accelerazione delle procedure di avvio dei cantieri pubblici, appare necessario, nella formulazione del predetto comma, inserire l'istituto della conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990; questo tipo di conferenza potrà produrre, in caso di conclusioni positive, effetti giuridici di tipo sostitutivo, con un provvedimento finale concordato sulla base degli assensi espressi in conferenza stessa.

Comma 19. Prevede la proroga dei termini di impegnabilità delle risorse destinate agli enti locali per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale.

Comma 20. Le modifiche introdotte alla legge regionale n. 35 del 1995 si rendono necessarie al fine di semplificare le procedure di valutazione finalizzate alla dismissione dei beni immobili di proprietà regionale.

Comma 21. Prevede la spesa di euro 600.000 per l'acquisizione di beni immobili di interesse storico-artistico.

Comma 22. Dispone sul trasferimento dei beni immobili già in uso presso gli ex ispettorati dell'agricoltura a favore dell'Agenzia ARGEA che ne ha assunto le funzioni.

Comma 23. Detta discipline sull'attività del cassiere regionale, ponendo in capo allo stesso una attività di pagamento non solo in contanti, ma anche mediante apertura di credito per spese da effettuarsi con immediatezza.

Comma 24. A valere sul fondo unico degli enti locali è prevista, per i programmi di assistenza tecnica e sviluppo delle risorse umane e organizzative a favore degli stessi, una riserva pari allo 0,1 per cento per il 2009 e 0,2 per cento per il successivo triennio.

Comma 25. Prevede la soppressione dell'Agenzia osservatorio economico.

Comma 26. I provvedimenti adottati a tutela di beni di interesse storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, in conseguenza di provvedimenti di sospensione, anche temporanea, di lavori che insistono nelle aree interessate dai beni da tutelare, possono generare, in capo all'Amministrazione regionale, richieste di risarcimento danni. Al fine di soddisfare le conseguenti obbligazioni occorre individuare nel bilancio della Regione la fonte di copertura.

Comma 27. Introduce delle specifiche relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge regionale n. 1 del 2009 in materia di agevolazioni IRAP. La norma tende a meglio individuare le IPAB e le associazioni ONLUS oggetto di esonero dell'imposta nonché la riduzione dell'agevolazione dell'aliquota IRAP spettante alle PMI.

Articolo 2

L'articolo 2 comprende 28 commi e concerne disposizioni nei settori produttivi e occupazionali.

Comma 1. Sono introdotte modifiche alla legge regionale n. 3 del 2008. In particolare: lettera a) a seguito della legge finanziaria 2007 erano state stanziati risorse pari a euro 4.000.000 per aiuti diretti al sostegno temporaneo e al ripristino della redditività di cooperative di trasformazione e commercializzazione che si trovano in condizioni di difficoltà, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 (Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà). Con deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 5 dicembre 2007 e successive modificazioni si è data attuazione alla norma e con la finanziaria 2008 si è ritenuto di dover integrare lo stanziamento con ulteriori euro 3.000.000 e di estendere l'intervento anche alle società di capitali a prevalente partecipazione cooperativa ed ai consorzi di cooperative di trasformazione e commercializzazione. La proposta serve a chiarire che, poiché il bando è soltanto uno (termini scaduti il 21 dicembre 2007), le risorse autorizzate nell'anno 2008 integrano quelle previste l'anno precedente, con un finanziamento complessivo di euro 7.000.000, destinato a finanziare le domande presentate ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 49/15. Ai beneficiari, indicati con la finanziaria 2007, si aggiungono i beneficiari indicati dalla finanziaria 2008: tutte le categorie indicate devono essere considerate con riferimento alle domande presentate entro il 21 dicembre 2007. Pertanto se in una prima fase dell'istruttoria dovessero essere state escluse le categorie indicate nella finanziaria 2008, le loro domande, a seguito di questa norma, dovranno ritenersi ammissibili. Resta pertanto esclusa l'eventualità di riaprire il bando o pubblicarne uno nuovo;

lettera b) la modifica proposta è necessaria per due motivi: in primo luogo il regolamento (CE) n. 70/2001 richiamato nella norma originaria è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008.

In secondo luogo perché gli aiuti de minimis disciplinati dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, sono l'unico modo possibile per finanziare i prodotti in protezione transitoria in quanto, con il regolamento (CE) n. 1857/2006, precedentemente inserito, si possono finanziare solo le produzioni di qualità iscritte nell'albo europeo ossia non in protezione transitoria;

lettera c) la riproposizione della norma già esitata dalla finanziaria 2008 nasce dalla necessità di definire meglio le finalità degli interventi.

Per quanto attiene il comma 12, le attività pubblicitarie hanno l'obiettivo di indurre gli operatori economici o i consumatori ad acquistare determinati prodotti, sia attraverso mezzi di comunicazione diretta, quali stampa, televisione, cartelloni pubblicitari, sia con l'organizzazione e partecipazione a vari eventi a scopo di promozione, come fiere, esposizioni e altre azioni di comunicazione diretta rivolte ad operatori economici e consumatori. Come previsto nel regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, l'intensità dell'aiuto può raggiungere l'80 per cento delle spese ammissibili per attività svolte nei paesi terzi;

lettera d) abroga il comma 13 della legge regionale n. 3 del 2008 in quanto ricompresa nella riformulazione dell'articolo 12, introdotta dalla lettera c).

lettera e) la riproposizione della norma già esitata dalla finanziaria 2008 nasce dalla necessità di definire meglio il contesto normativo comunitario di riferimento.

Infatti, l'approvazione dei nuovi "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", congiuntamente ai regolamenti comunitari n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli; n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) che si applica alle aziende di trasformazione e commercializzazione; n. 875/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca che si applica alle aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, hanno chiarito il quadro normativo di riferimento che differenzia il trattamento da utilizzare per le aziende (PMI) che, di norma, partecipano alla collettiva regionale nell'ambito delle fiere agro-alimentari.

Comma 2. La modifica si rende necessaria perché il regolamento (CE) 736/2008 sostituisce il regolamento (CE) n. 1595/2004 non più in vigore e applicabile sino al 31 dicembre 2006.

Comma 3. In linea con la politica agricola comunitaria e nazionale il comma tende a favorire il ricorso alle assicurazioni agevolate per i danni da calamità naturali. L'obiettivo della politica agricola regionale è la riduzione progressiva degli indennizzi ex-post per danni subiti.

Comma 4. Come da tempo denunciato dalle organizzazioni del mondo agricolo, come già rilevato in ambito parlamentare e come ampiamente messo in luce, specie negli ultimi tempi, dalla stampa nazionale, i troppi passaggi dei prodotti agricoli nel percorso che va dai campi al consumatore, passaggi intermedi spesso caratterizzati da elementi di inefficienza se non di carattere speculativo, determinano una bassa remunerazione per i produttori e, di contro, un costo sproporzionato per il consumatore, spesso di 4, 6 volte il prezzo di partenza. La vendita diretta delle produzioni agricole presso le aziende dei produttori, da tempo regolamentata, si è dimostrata utile ma insufficiente a rispondere alle legittime aspettative degli agricoltori e dei consumatori. La proposta ha pertanto l'obiettivo di sviluppare i cosiddetti mercati contadini o farmer market, già presenti negli Stati Uniti, in diversi paesi europei e, più di recente, all'attenzione di molte Regioni italiane, sollecitate anche dalla norma nazionale e dal decreto di attuazione. Non vi è dubbio che la diffusione di mercati riservati alla vendita diretta nei centri abitati dei comuni, preferibilmente ove i consumatori sono più numerosi, opportunamente regolamentati perché garantiscano efficienza, trasparenza ed effettiva convenienza per i consumatori, può determinare un sicuro vantaggio sia per i produttori che per i consumatori, rispondendo, in questa difficile fase di crisi economica e sociale, alle esigenze delle categorie sociali più deboli. A ciò si aggiungano i benefici rappresentati dalla contrazione dei consumi energetici e dal miglioramento delle condizioni climatiche dovuto alle minori emissioni di componenti nocive a seguito della riduzione delle attività di trasporto determinata dal minore consumo di derrate provenienti da mercati lontani ove tra l'altro andrebbe a confluire parte della ricchezza prodotta nell'Isola.

Comma 5. Con la norma che si propone è stata determinata la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000 da destinare alla infrastrutturazione rurale.

Comma 6. L'articolo 15, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, ha erroneamente trasferito all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione le competenze in materia di "lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante" che l'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 1 del 1977 pone in capo all'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione. Tali competenze, oltre a essere estranee a quelle proprie dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, rivestono altresì carattere residuale. Con legge regionale n. 21 del 1999, infatti, tali funzioni sono state trasferite alle province, mentre in capo all'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione è rimasta solamente la competenza all'erogazione del contributo annuale per l'esercizio delle funzioni trasferite (articolo 2, legge regionale n. 21 del 1999). Oggetto di trasferimento doveva essere, invece, la materia fitosanitaria di cui al decreto legislativo n. 214 del 2005, che, concernendo misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, attiene alla sfera di competenze proprie di questo Assessorato. Successivamente, l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), nel precisare che "le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali ... sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale..." non ha disposto, tuttavia, la contestuale abrogazione del precedente articolo 15, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007. Per chiarire gli equivoci venutisi a creare circa le competenze attribuite all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a causa della contemporanea vigenza delle citate norme, si ritiene necessario, pertanto, procedere all'abrogazione dell'articolo 15, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007.

Comma 7. La norma che si propone è finalizzata a raccordare, in maniera più efficace, l'Amministrazione regionale con i gruppi di azione locale, titolari di programmi di sviluppo locale.

Comma 8. L'intervento che si propone, realizzabile esclusivamente entro i limiti dell'aiuto cosiddetto "de minimis", può essere il primo di una serie di interventi mirati a sostenere le imprese nell'attuale periodo di crisi e contestualmente a ridurre l'indebitamento delle aziende agricole attive nella produzione primaria e non ricadenti nella definizione di aziende in difficoltà.

Comma 9. Con la norma che si propone si dotano i consorzi fidi di risorse finanziarie finalizzate a prestare garanzie agli operatori agricoli in cogaranzia con l'ISMEA.

Comma 10. Con il presente comma viene estesa la gamma dei prodotti agro-alimentari di qualità per i quali è possibile attivare programmi di educazione alimentare.

Comma 11. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2009 per la concessione di indennizzi per i danni causati agli apicoltori e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008.

Comma 12. L'OCM Vino può definirsi come l'insieme delle norme e dei meccanismi comunitari destinati a garantire la regolazione del mercato vitivinicolo. Tale sistema impone la collaborazione tra la comunità e gli Stati membri, i quali devono rendere operative le norme disciplinate a livello comunitario. Posto che la Regione Sardegna ha competenza esclusiva nella materia dell'agricoltura sarà suo compito anche l'attuazione delle norme comunitarie in tale ambito, considerata, altresì, la cedevolezza di eventuali norme nazionali.

La materia è attualmente regolata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 (che tra l'altro abroga il regolamento (CE) n. 1493/1999) e, più precisamente per quanto a noi interessa, dall'articolo 85 e seguenti di tale provvedimento e dal regolamento (CE) n. 555/2008, dall'articolo 55 e seguenti. L'articolo 85 del sopra citato regolamento (CE) n. 479/2008 stabilisce l'obbligo per i produttori di estirpare le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti d'impianto. In caso di inadempienza, gli Stati membri, fatte salve le sanzioni già previste in materia, impongono sanzioni amministrative proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza stessa. L'articolo 55 del regolamento CE n. 555/2008 stabilisce che la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12.000 euro per ettaro, aumentabile dagli Stati membri in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati. È stato scelto di attenersi all'importo minimo della sanzione stabilito dal regolamento comunitario.

La sanzione sarà comminata alla scadenza del termine per la estirpazione fissato dalla Regione. Invece, l'Amministrazione regionale sarà tenuta ad assegnare al produttore un termine per estirpare decorrente dalla comunicazione che la superficie è stata impiantata in violazione del divieto di impianto, decorso il quale allo stesso produttore sarà inflitta la predetta sanzione amministrativa. In tal caso il criterio della durata potrà prendere in considerazione il tempo trascorso dal termine stabilito per l'estirpazione rispetto a quello dell'effettiva estirpazione. In caso di mancata estirpazione la sanzione sarà inflitta ogni anno proporzionalmente al tempo trascorso e secondo il criterio di durata sopra indicato.

Comma 13. Per quanto riguarda lo specifico ambito della regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 (in tale senso è stato differito il termine del previgente regolamento n. 1493/1999), l'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 stabilisce invece che i produttori debbano procedere a regolarizzare gli impianti medesimi dietro il versamento di una tassa fissata dagli stati membri.

La tassa, ai sensi del comma 2 del 2° paragrafo dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, "equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi". Tenuto conto del fatto che spetterà alle regioni la fissazione dell'importo della tassa, la Regione Sardegna ipotizza la determinazione della stessa in relazione al valore del diritto di impianto stabilito per l'acquisto dalla riserva regionale dei diritti di impianto che con deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 30 gennaio 2009 è stato stabilito in 2.500 euro per ettaro. L'importo della "tassa" sarà quindi di 5.000 euro per ettaro, cioè 500 euro per decara (100 metri quadri) o sua frazione.

Si precisa che tale regolarizzazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2009 e che se entro tale termine non si provvede di conseguenza i produttori sono obbligati ad estirpare le superfici impiantate illegalmente.

Comma 14. Ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, i prodotti ottenuti da vigneti in attesa di estirpazione o regolarizzazione non possono essere immessi in circolazione se non ai fini della distruzione (vendemmia verde) consumo familiare o distillazione a spese del produttore. Ai sensi dell'articolo 87 gli stati membri chiedono prova della non circolazione. È sanzionata l'infrazione relativa all'ordine di distruzione o di mancata distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

Comma 15. Per i controlli e le sanzioni è competente l'agenzia ARGEA.

Comma 16. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 51 del 1993, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane con riferimento sia a pratiche relative a passate annualità, sia in considerazione delle nuove richieste già presentate alle banche convenzionate.

Comma 17. L'integrazione dello stanziamento di bilancio prevista dal presente comma si rende necessaria al fine dell'apertura del bando 2006 per le assunzioni di apprendisti relative allo stesso anno, previste dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12, il cui fabbisogno viene stimato sulla base dei dati relativi al bando 2005, nonché per consentire la prosecuzione dell'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive per tutte le imprese già ammesse a contributo per i precedenti bandi.

Comma 18. Lo stanziamento di cui al presente comma si rende necessario in quanto, nell'ambito degli interventi già in essere di salvaguardia, promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico sardo, ai fini della programmazione e della partecipazione a manifestazioni a livello nazionale ed internazionale e per l'organizzazione di eventuali fiere e mostre, occorre avere la disponibilità dei fondi in tempi immediati, al fine di consentire l'organizzazione degli stessi eventi.

Comma 19. Autorizza, nell'anno 2010, una spesa di euro 25.000.000 per favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche.

Comma 20. Si è reso necessario sostituire parzialmente il disposto di cui al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, volto, nella sua stesura originale, a consentire l'accesso alle sovvenzioni regionali finalizzate al potenziamento ed alla riqualificazione, sotto il profilo infrastrutturale dell'offerta regionale di aree attrezzate per la localizzazione di insediamenti produttivi, anche ai comuni subentranti nelle funzioni svolte da consorzi industriali di zone industriali di interesse regionale (ZIR), soppressi ai sensi del comma 38 del medesimo articolo 7, a seguito della riforma. La precedente formulazione della norma, infatti, laddove prevedeva la concessione di sovvenzioni a favore "di aree industriali" lasciava dubbi interpretativi circa i destinatari delle sovvenzioni stesse, che con la modifica di cui trattasi sono definitivamente individuati nei soli comuni, anche in forma associativa.

Comma 21. L'integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 4, comma 11, della legge finanziaria 2009 a supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis Spa e IGEA Spa, viene richiesta al fine di consentire il completamento del piano di investimenti di Carbosulcis Spa, a fronte del cui fabbisogno per il 2009, pari a euro 35.500.000 rappresentato in sede di relazione dalla controllata e riveniente dallo sbilancio fra i costi (euro 53.001.650) e i ricavi (euro 17.500.000).

Comma 22. L'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, alla sezione che disciplina l'attivazione ed il funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), nasce dalla volontà di semplificare i procedimenti amministrativi relativi al solo concreto esercizio di attività produttive, che non prevedono quindi nessuna valutazione tecnica, evitando che anche questi procedimenti debbano necessariamente attendere il decorso del termine di 20 giorni previsto dal comma 22 del medesimo articolo (es. cessazione di attività, subentro, esercizi di vicinato, ecc.).

Comma 23. L'incremento dell'importo già stanziato con la tabella C allegata alla finanziaria 2009 si rende necessario al fine di coprire oneri rivenienti dalla liquidazione ex EMSA, relativi a un saldo debiti e crediti della stessa EMSA, sussistenti nei confronti dell'IGEA Spa non precedentemente inseriti fra le passività all'atto del trasferimento dei cespiti EMSA alla RAS, in osservanza delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 33 del 1998.

Comma 24. Con il presente comma si completa il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1, della legge finanziaria 2009, concernente l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 94 (Progetti comunali finalizzati all'occupazione) della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, introducendo l'inciso che le spese stesse sono finalizzate all'incentivazione dell'autoimpiego o di altre forme di lavoro esternalizzato.

Comma 25. Si rende necessario sostituire integralmente il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, in quanto occorre procedere ad ulteriori semplificazioni connesse all'erogazione delle spettanze ai lavoratori impegnati nelle previste attività ed adeguare lo stanziamento, con ulteriori risorse pari a euro 4.500.000 per gli anni 2009-2012, rispetto agli interventi di carattere contingibile ed urgente, spesso aventi caratteristiche di prevenzione igienico-sanitaria, affidati all'ATI sottoscrittrice degli atti convenzionali, in dipendenza degli eventi alluvionali verificatisi nei territori interessati dall'area Parco geominerario ed al previsto ingresso di ulteriori enti rispetto agli 81 attualmente previsti.

Comma 26. È autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 500.000 per i progetti finalizzati agli interventi di stabilizzazione relativi all'azione 2 (Bosco).

Comma 27. Prevede una riserva di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 a valere sul fondo per la programmazione negoziata, finalizzata ad interventi di sviluppo nelle aree di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Prato Sardo e Porto Torres.

Comma 28. Prevede una modifica sulla concessione di sovvenzioni e contributi previsti dalla legge per lo sviluppo dell'attività cooperativistica, legge regionale n. 5 del 1957.

Articolo 3

L'articolo 3 è composto da 17 commi e riguarda disposizioni in materia di ambiente e governo del territorio.

Comma 1. Dispone ulteriori risorse per il completamento del programma di spesa relativo all'attivazione del sistema informativo territoriale.

Comma 2. Prevede che l'attuazione del programma di informatizzazione dei catasti sia attuato direttamente dall'Amministrazione regionale anziché dai comuni; ciò nella considerazione che la stragrande maggioranza degli stessi e delle unioni di comuni della Sardegna non raggiunge il parametro minimo per il decentramento catastale fissato dalla normativa nazionale e quindi, di fatto, non potrebbero attivare autonomamente il decentramento delle funzioni catastali.

Comma 3. Autorizza la spesa per l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica che l'Amministrazione regionale ha attivato sia a livello comunale che intercomunale per i comuni delle aree vaste di Cagliari e Sassari, nonché per i comuni capoluoghi di provincia, interessando circa quaranta amministrazioni comunali sarde. Per la realizzazione di tale processo di pianificazione sono stati utilizzati finanziamenti a valere sia sui fondi del POR Sardegna 2000-2006, sia sulle risorse CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate. Alla data attuale la stragrande maggioranza dei comuni ha redatto il proprio piano strategico e occorre pertanto passare alla fase progettuale delle opere e delle attività identificate dai piani strategici, con particolare attenzione alle iniziative aventi maggiore impatto sullo sviluppo delle aree urbane, anche in un'ottica di supporto e stimolo alle economie dei territori. A tal fine, anche per la rilevanza delle opere all'interno delle strategie regionali, è necessario che la Regione supporti i comuni in tale fase di progettazione preliminare delle opere, anche al fine di costituire un patrimonio di progettualità condivisa in grado anche di attivare risorse finanziarie statali e comunitarie.

Comma 4. Prevede l'istituzione dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali allo scopo di assicurare alla Giunta regionale supporto nello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale n. 8 del 2004, relative al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e qualità del paesaggio, attività necessarie per l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale (PPR) e per il supporto ai comuni in materia di vigilanza edilizia.

Commi 5 e 8. Stanziavano risorse per l'attività, rispettivamente, dell'Osservatorio per il recupero dei centri storici e dell'Osservatorio della qualità del paesaggio.

Comma 6. Al fine di supportare i comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite, la Regione intende promuovere e coordinare attività di supporto ai comuni impegnati nella repressione dell'abusivismo edilizio.

Comma 7. Il Piano paesaggistico regionale, approvato con delibera del Presidente della Regione n. 82 del 2006, costituisce, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e della legge regionale n. 8 del 2004, il quadro di riferimento per la pianificazione locale, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio regionale sotto il profilo paesaggistico. Allo stato attuale il PPR è però vigente solo negli ambiti costieri e nei beni paesaggistici di tutto il territorio regionale. Dopo tre anni dalla sua approvazione, a seguito delle numerose esperienze acquisite in sede di copianificazione con i comuni impegnati nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, si rende necessario un momento di riflessione sulle criticità dello strumento regionale finalizzato al miglioramento e semplificazione del PPR attualmente vigente e alla sua estensione all'intero territorio regionale. All'interno degli studi finalizzati alla revisione del PPR, si rende inoltre opportuna, al fine di semplificare e uniformare le procedure nell'intero territorio regionale, la stesura di un regolamento edilizio tipo regionale, in linea con le numerose regioni d'Italia che vi hanno proceduto già da tempo, con particolare riguardo alle fonti energetiche alternative e alla stesura, in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, di criteri di urbanistica commerciale.

Comma 9. La Regione Sardegna ha avviato, a partire dal 2005, e ha tuttora in corso, un importante processo di pianificazione strategica, condotto su due dimensioni: quella comunale e quella intercomunale. Quest'ultima è stata intesa quale espressione di relazioni che vanno necessariamente oltre la vecchia concezione territoriale metropolitana, legata più a fatti relazionali e tematici che non fisico-quantitativi. L'obiettivo che la Regione ha voluto perseguire attraverso il finanziamento dei piani strategici intercomunali è stato quello di incentivare il dialogo tra le diverse realtà urbane contigue, per consentire loro di confrontarsi su questioni che non possono che essere gestite a livello sovralocale, come ad esempio le problematiche connesse alla mobilità. L'importante esperienza acquisita nelle prime fasi di realizzazione dei piani strategici intercomunali, nonché la particolarità del tessuto urbano sardo, costituito principalmente da comuni di piccole dimensioni diffusi su tutto il territorio, ha suggerito la necessità di dotare anche i piccoli comuni di un documento strategico, destinando specifiche risorse alla realizzazione di piani di sviluppo locale per reti di piccoli comuni.

Comma 10. È autorizzata la spesa di euro 500.000 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 per la gestione delle aree della Rete natura 2000. A conclusione del percorso che ha portato alla redazione dei piani di gestione delle aree della Rete natura 2000, si rende necessario garantire concretamente la gestione con il mantenimento del buon stato di conservazione dei siti individuati ed un controllo continuo nel territorio. Nell'impossibilità di provvedervi direttamente, occorre assicurare il necessario contributo finanziario ai soggetti che si intende coinvolgere per la gestione (comuni, enti parco, ecc.). Lo stanziamento richiesto affianca e rende quindi maggiormente efficace l'azione del POR 2007-2013 dedicata al potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della Rete natura 2000 che presentano strumenti di gestione approvati.

Comma 11. L'integrazione del contributo per il funzionamento dell'Ente foreste, indicato in bilancio per l'anno 2009 in euro 171.800.000, risultante sottostimato rispetto alle effettive esigenze di fabbisogno finanziario necessario al fine di consentire: il compiuto assolvimento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del CCNL di comparto; l'adeguamento del fondo per la contrattazione collettiva del personale stimato annualmente in euro 2.300.000, indicato nella legge finanziaria 2009, in euro 800.000; l'assolvimento degli oneri a regime derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale n. 3 del 2003. Tali oneri possono essere coperti solo parzialmente con dotazioni finanziarie attualmente a disposizione dell'Ente, o comunque al medesimo destinate, risultando necessario provvedere ad integrare il contributo per il 2009 di euro 6.950.000.

Comma 12. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino delle opere di interesse pubblico colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2008, previsti all'articolo 4, comma 34, della legge finanziaria del 2009.

Comma 13. Autorizza la spesa di euro 100.000 annui per il funzionamento dell'Autorità di bacino.

Commi 14 e 15. Stanziato i fondi necessari per adempiere a tutte le prescrizioni normative comunitarie e nazionali in materia di attività pianificatorie e di governo del territorio nei settori della tutela delle acque e della difesa del suolo: predisposizione di nuovi strumenti ed adeguamento degli esistenti. In particolare si segnala l'urgenza e l'importanza in relazione all'obbligo di approvare il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna entro il 2009, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, del decreto legislativo n. 152 del 2006, della legge n. 13 del 2009, e della legge regionale n. 1 del 2009.

Comma 16. Finanzia la realizzazione della Scuola forestale in Sardegna.

Comma 17. Con questa norma si prevede di ampliare la destinazione dei fondi di cui all'UPB S04.08.002, previsti per i parchi, al fine di consentirne l'utilizzo sia per enti locali che, previa sottoscrizione di accordi di programma, si prendano l'impegno di costituire aree protette o garantirne

la gestione, sia per enti locali che hanno proposto interventi sul bando POR 2000-2006, misura 1.5. Tale bando, concluso di recente con la pubblicazione della graduatoria a gennaio 2009, prevedeva la predisposizione e l'approvazione dei piani di gestione dei SIC, nonché la previsione degli interventi più urgenti per il miglioramento della qualità ambientale e per la valorizzazione e fruizione dei SIC stessi. A causa della adesione al bando della quasi totalità delle aree SIC, i fondi previsti per il bando non sono stati sufficienti, pertanto sono rimasti senza copertura finanziaria interventi per circa euro 8.500.000, relativi a ben 70 tra comuni e province. Il territorio rischia quindi, a fronte degli impegni assunti con i piani di gestione, di non poter dar corso alle proprie legittime aspettative, e verrebbero meno le prime azioni fondamentali per la gestione. Allo stato attuale non sono previsti ulteriori finanziamenti con la stessa finalità, se non il fondo relativo alla UPB S04.08.002. Pertanto, con l'utilizzo di una parte dei fondi in dotazione ai parchi, si potrebbe coprire la citata graduatoria. Nel rispetto della norma originaria, si avrebbe in ogni caso l'utilizzo prioritario di lavoratori disoccupati residenti nei comuni interessati, in modo da conseguire anche l'importante finalità di incentivare l'occupazione in tali aree, e così dar seguito alle aspettative del territorio.

Articolo 4

L'articolo 4 si compone di 19 commi ed ha per oggetto le disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti.

Comma 1. Con la norma in oggetto si sopprimono del tutto le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale n. 3 del 2008, che aveva soppresso le stesse con riferimento ai comuni con meno di 30.000 abitanti. La modifica estende gli effetti a tutti i comuni. Le commissioni per la formazione della graduatoria hanno sempre avuto notevoli difficoltà di funzionamento in quanto composte da un eterogeneo e numeroso insieme di soggetti. Scopo della norma è quello di rendere più efficiente ed efficace l'attività amministrativa; in proposito si rammenta che le funzioni svolte dalle suddette commissioni sono adesso trasferite in capo alle stesse amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici.

Comma 2. Rifinanzia gli interventi di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale n. 3 del 2008. Con il nuovo programma si è voluto favorire l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente, introducendo, tra l'altro, un nuovo strumento di intervento costituito dal contributo a fondo perduto. L'interesse manifestato dall'utenza, già in fase di prima applicazione, è stato estremamente alto; ciò ha indotto a considerare l'esigenza di disporre una integrazione delle dotazioni già recate con la sopra citata legge regionale n. 3 del 2008. Al fine di meglio adeguare gli interventi alle effettive richieste dell'utenza, è stata introdotta, in fase di approvazione del programma, la possibilità di derogare alle percentuali di ripartizione della spesa, precedentemente indicate nell'articolo 8, comma 23, della già citata legge regionale n. 3 del 2008.

Comma 3. Riserva ulteriori risorse per il potenziamento dei programmi straordinari di edilizia abitativa 2006-2007. Le disposizioni in oggetto, pur non gravando in termini di spesa sull'annualità 2009, consentono, attraverso la rimodulazione dei precedenti programmi di spesa di destinare una importante quota di risorse al potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione ed il recupero di alloggi da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. Infine, in considerazione del fatto che gli interventi oggetto di rimodulazione attualmente presentano alcune difficoltà di avvio, si trasferiscono le relative risorse alle annualità 2010 e 2011, per le quali si prevede il superamento delle problematiche che ne hanno, sino ad ora, impedito l'esecuzione.

Comma 4. Autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il ripristino e il recupero di edifici di culto e strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale.

Comma 5. Autorizza l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per la concessione di stanziamenti di opere e infrastrutture di interesse degli enti locali.

Comma 6. Autorizza la spesa di euro 40.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 per la partecipazione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, denominato ITACA, organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, che ha l'obiettivo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le stesse regioni al fine di assicurare anche il miglior raccordo con le istituzioni statali, enti locali e operatori del settore. L'attività dell'Istituto è prevalentemente dedicata al supporto della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'istruttoria di provvedimenti di natura tecnica da sottoporre alla approvazione della stessa. Supporta inoltre, in qualità di segreteria tecnica, l'attività dei responsabili regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Regione Sardegna fa parte dei soci fondatori dell'Istituto. In considerazione del notevole interesse che riveste per l'Amministrazione regionale partecipare attivamente alle attività ed alle iniziative dell'Istituto, si ritiene necessario prevedere, a regime, la dotazione minima necessaria per la copertura del contributo annuale associativo e della quota di contribuzione al Fondo speciale per la realizzazione di progetti interregionali.

Comma 7. Autorizza la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 al fine di garantire, attraverso la creazione di un sistema di monitoraggio in rete con gli enti attuatori degli interventi, la conoscenza in tempo reale dell'avanzamento, oltre che finanziario soprattutto fisico e procedurale, di tutti gli interventi finanziati dalla Regione (mediante risorse proprie, statali o comunitarie) le cui procedure di appalto ed esecuzione sono affidate agli enti sulla base delle deleghe oppure di atti convenzionali. Ad oggi si dispone di informazioni non immediatamente fruibili, vuoi perché inserite in diversi sistemi di monitoraggio non dialoganti tra loro, vuoi perché rivolte a programmi di spesa specifici e settoriali. Obiettivo del sistema è quello di utilizzare, per quanto possibile, le informazioni già inserite in analoghi strumenti di monitoraggio (intesa, monit, ecc.) con l'obiettivo del risparmio di tempo connesso all'esigenza di non gravare i soggetti attuatori di una serie di adempimenti che si sovrappongono senza peraltro incrementare l'utilità dell'informazione prodotta. La puntuale ed immediata conoscenza a livello territoriale degli investimenti in corso e del grado di avanzamento degli stessi consentirà, oltre ad una più capillare attività di programmazione della spesa, anche la velocizzazione delle procedure di erogazione in quanto sarà possibile ridurre significativamente i tempi relativi ai pagamenti connessi agli stati di avanzamento dei lavori che saranno certificati dagli enti.

Comma 8. L'attuazione del POR Sardegna 2000-2006 ha comportato per la Regione Sardegna e per gli enti attuatori di operazioni cofinanziate dai fondi strutturali dell'Unione europea, la messa in atto di un sistema complesso di controllo della regolarità contabile e amministrativa per garantire la sana gestione finanziaria. L'avvio del sistema di controllo, pur comportando una notevole attività a carico delle strutture regionali, ha presentato delle criticità sistemiche, riscontrate in sede di audit dalla Commissione europea e dalla Sezione di controllo della Corte dei conti. Tale situazione è in parte dovuta alla carenza e mancato potenziamento delle strutture regionali, ma in parte anche alla mancanza di strumenti idonei ad incidere nel sistema complesso dei soggetti interessati all'attuazione delle operazioni cofinanziate in particolare per quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche. La proposta di modifica della norma è finalizzata a meglio responsabilizzare il ruolo delle stazioni appaltanti nelle fasi di rendicontazione della spesa comunitaria, attribuendo a ciascun soggetto la propria sfera di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e, per contro, snellendo le procedure di controllo mediante l'utilizzo di un sistema di monitoraggio e certificazione della spesa basato su procedure informatizzate.

Comma 9. La rideterminazione della spesa di cui all'articolo 5, comma 22, della legge regionale n. 3 del 2008, è finalizzata alla integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e interventi destinati a zone a forte rischio di dissesto idrogeologico. Queste aree, per la maggior parte, sono individuate nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) quali aree a pericolosità e rischio elevato e molto elevato. È sempre più importante per queste aree mantenere alto il livello di prevenzione anche attraverso l'applicazione delle buone pratiche dell'uso del territorio e dove, invece, il rischio idrogeologico è un fattore consolidato, bisogna agire con le opere di mitigazione opportune. In ambito regionale ed in particolare nel territorio della nostra Regione si stanno manifestando sempre più eventi calamitosi spesso di forte intensità. La periodicità di questi eventi è sempre

più frequente e, come nel caso delle ultime manifestazioni di ottobre e novembre 2008, in Sardegna si sono ripetuti nel breve periodo e nella medesima località. Tali eventi originano fenomeni alluvionali difficilmente prevedibili, anche perché si discostano da quanto statisticamente finora conosciuto e prevenibile e, per la maggior parte delle volte, sono riconducibili a precipitazioni dal carattere intenso e localizzato. I fenomeni intensi e localizzati di cui sopra, oltre a provocare alluvioni rilevanti, con velocità di flusso e battenti elevati, sono causa di innesco di fenomeni gravitativi tipo debris flow (frana da colata metrica rapida), Villagrande Strisaili 2004, Capoterra Rio San Gerolamo 2008 ecc., le cui conseguenze provocano gravi danni alle infrastrutture, ai beni pubblici e privati e alcune volte sono causa della perdita di vite umane come nelle citate località. A fronte di tale situazione le risorse messe a disposizione dallo Stato sono sempre più esigue; a tal proposito, si propone la rideterminazione degli stanziamenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.

Comma 10. È stanziata una somma valutata in euro 1.000.000 annui per la messa in sicurezza di opere connesse alla concessione di derivazione d'acqua. La norma di riferimento che disciplina le concessioni di derivazioni idriche è il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non essendosi la Regione Sardegna ancora dotata di una propria legge in materia di concessioni di derivazione idrica, pur avendo la competenza in materia di acque pubbliche. In particolare, il regio decreto n. 1775 del 1933, all'articolo 55, che disciplina il potere di vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, da intendersi, a seguito del decreto legislativo n. 112 del 1998, sul decentramento amministrativo, in capo alle singole regioni, non prevede alcun potere di sostituzione nei confronti dei concessionari inadempienti ai propri obblighi. Infatti, il citato articolo 55 del regio decreto n. 1775 del 1933, prevede la possibilità di dichiarare la decadenza dal diritto a derivare ed utilizzare la risorsa idrica, ma non prevede il potere sostitutivo, al fine di realizzare quegli interventi di messa in sicurezza delle opere che si rendessero necessari ai fini della pubblica incolumità. Nasce l'esigenza di fornire la Regione Sardegna di un generico potere di intervento sostitutivo sui titolari di concessioni idriche, rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1775 del 1933, da far rientrare nell'ambito dell'ampliamento delle competenze regionali previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 3 dello Statuto sardo. Si è ritenuto pertanto necessario introdurre una disposizione specifica che ampli il potere di vigilanza della Regione Sardegna in materia di acque pubbliche e che preveda il potere di intervento sostitutivo della stessa, da esercitarsi in sostituzione dei concessionari inadempienti ai propri obblighi, con successiva azione di rivalsa per il recupero delle spese che si rendessero necessarie.

Comma 11. Autorizza una spesa per la gestione delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi per la predisposizione dei piani per la realizzazione dei porti turistici.

Comma 12. Il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, dispone che i finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, devono essere impegnati dall'ente medesimo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. I termini sono prorogati in presenza di richieste di pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla osta di competenza di altre amministrazioni, sino a un massimo di 4 anni. La presente disposizione eguaglia quella prevista dall'articolo 1, comma 11, per la realizzazione di opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.

Comma 13. La legge finanziaria per il 2009 ha introdotto alcune norme volte a sostenere l'attivazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato regionale, con la partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna e, inoltre, ad assicurare la continuità dello stesso servizio, di preminente interesse pubblico, mediante le necessarie garanzie regionali agli eventuali prestiti assunti dalla stessa società pubblica partecipata, Abbanoa Spa. Col presente comma alla lettera a), viene confermato lo stanziamento di euro 14.000.000, previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 1, riguardante la concessione di contributi straordinari ai singoli comuni che partecipano al processo di capitalizzazione della società, fatti salvi gli importi che residuano dopo l'erogazione dei citati contributi; alla lettera b), viene assicurata una maggiore disponibilità di cassa al

gestore del Servizio idrico integrato nelle more della conclusione dei previsti processi di capitalizzazione della società.

Comma 14. Come è noto l'articolo 40 della legge regionale n. 21 del 2005, al fine di favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto previsti dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, ha disposto l'erogazione di un'indennità supplementare come incentivo all'esodo del personale a tempo indeterminato delle suddette aziende con esclusione, tuttavia, di quelle in gestione commissariale governativa. È evidente come tale previsione normativa, nascendo in assenza del disposto di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) (successivamente attuato con l'emanazione del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46), dovesse necessariamente escludere dal proprio ambito di applicazione le gestioni commissariali governative FdS e FMS in quanto rispondenti, le stesse, funzionalmente ed operativamente allo Stato. Ciò detto, con la pubblicazione del citato decreto legislativo n. 46 del 2008, e la sottoscrizione, in data 3 giugno 2008, del relativo accordo procedimentale di attuazione, le ex gestioni commissariali governative FMS e FdS sono confluite a tutti gli effetti, rispettivamente, nelle società di capitali ARST Spa ed ARST Gestione FdS Srl. Si rende, quindi, necessario adottare una espressa disposizione normativa che, di fatto, estenda il campo di applicazione dell'indennità supplementare prevista dal comma 1 dell'articolo 40 della citata legge regionale n. 21 del 2005 anche alle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS ora confluite nel capitale di ARST Spa stanziando la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012.

Comma 15. La norma autorizza la spesa di euro 2.000.000, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, finalizzata all'attuazione del Piano regionale dei trasporti. Come è noto, ai sensi dell'articolo 12 della vigente legge regionale n. 21 del 2005, il Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci "... costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale [...], delle ottimali condizioni di continuità territoriale". Detto Piano, prosegue il legislatore, ha una "... validità di sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale". Nello specifico, il successivo articolo 13, tra le altre, attribuisce espressamente al citato Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci le funzioni di "... programma (de)gli investimenti pluriennali per infrastrutture". Ciò premesso, appare pertanto evidente come il citato Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci non solo rappresenti, per definizione, lo strumento strategico della politica dei trasporti, ma bensì debba effettivamente risultare quale unico "contenitore" di ogni qualsivoglia programma di investimento infrastrutturale in materia di trasporti. È altresì evidente, quindi, come l'azione di programmazione infrastrutturale prevista dal citato Piano generi un potenziale parco progetti, inteso quale insieme di specifiche idee progettuali da sviluppare, attraverso il finanziamento di appositi studi, elaborazioni e progettazioni nelle varie forme, nel medio breve termine.

Comma 16. La Regione ha assunto l'obbligo di corrispondere alle aziende di trasporto pubblico locale gli oneri sostenuti dalle stesse in applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro di categoria, in seguito alla emanazione delle leggi n. 47 del 2004, e n. 58 del 2005. A fronte delle maggiori entrate incamerate per effetto dell'incremento delle accise sul gasolio per autotrazione dalle medesime leggi autorizzate, si disponeva l'erogazione di specifiche risorse finanziarie in favore delle aziende di trasporto pubblico locale. Da tale erogazione erano escluse le gestioni commissariali governative FdS e FMS in quanto beneficiarie in via diretta di apposite risorse per le medesime sopra richiamate finalità, stanziata tuttavia dal competente Ministero dei trasporti. Ciò detto, si deve puntualizzare che, con l'emanazione del decreto legislativo n. 46 del 2008, cui ha fatto seguito apposito accordo procedimentale in data 3 giugno 2008, le ex gestioni commissariali governative FdS e FMS sono divenute di fatto aziende regionali di trasporto pubblico locale e, per quanto attiene, nello specifico, alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del proprio personale dipendente, gli stessi troveranno, a partire dall'anno 2009, erogazione a valere sulle risorse del bilancio regionale. Le risorse di cui sopra, sia con riferimento al presente esercizio, sia in relazione agli esercizi precedenti, non hanno tuttavia tenuto conto degli ulteriori oneri posti in capo alle aziende di trasporto pubblico locale per il riconoscimento, a far data dal 1° gennaio 2005, verso il proprio personale dipendente dei cosiddetti trattamenti di malattia (indennità) così come definiti da appositi accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle

organizzazioni sindacali di categoria. Al riguardo si specifica, infatti, come il comma 148, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, abbia disposto l'abrogazione dell'Allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (con il quale si ponevano a carico dell'INPS alcuni trattamenti economici di malattia, speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto), nonché allineato i medesimi lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale alle norme, modalità e limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Gli oneri conseguenti da detto disposto normativo hanno trovato finanziamento a valere sul bilancio dello Stato con il comma 273 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al quale ha fatto seguito l'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007. Detto decreto non ha trovato applicazione per le aziende di trasporto pubblico locale operanti nelle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tutto ciò premesso, con specifico riferimento alle aziende di trasporto pubblico locale operanti in Sardegna, si rende necessario dare copertura agli oneri sostenuti, a far data dal 1° gennaio 2005, dalle aziende medesime per il riconoscimento dei trattamenti di malattia (indennità) corrisposti verso il proprio personale dipendente il cui costo è stimato in complessivi euro 5.500.000.

Comma 17. La norma autorizza il rimborso al CACIP delle somme anticipate dallo stesso quale fabbisogno aggiuntivo per le spese di liquidazione della società Porto terminal Mediterraneo Spa relativamente all'anno 2008.

Comma 18. Prevede l'autorizzazione di spesa per il completamento dei centri intermodali isolani.

Comma 19. Riserva una quota delle disponibilità del Fondo della programmazione negoziata alla valorizzazione e potenziamento del sistema aeroportuale minore.

Articolo 5

L'articolo 5 si compone di 7 commi che dettano disposizioni in ambito sanitario e sociale.

Al comma 1 è rideterminata in euro 6.500.000 per l'anno 2009 la spesa per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sull'UPB S05.01.001 per la dotazione di adeguate risorse aggiuntive destinate agli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta.

Il comma 3 destina parte delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, per formazione, aggiornamento, riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale.

Al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per un programma di prevenzione del randagismo.

Col comma 5 le borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, sono estese anche ai laureati non medici (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi). A tal fine è autorizzata, per l'anno 2009, l'ulteriore spesa valutata in euro 4.000.000.

Il comma 6 autorizza, nell'anno 2009, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione di un programma di pubblicità finalizzata a favorire l'incremento delle donazioni d'organo in territorio regionale.

Comma 7. Le procedure per il trasferimento dell'assistenza sanitaria penitenziaria dal Ministero di giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione Sardegna devono passare at-

traverso delle norme di attuazione che devono essere predisposte da una specifica commissione paritetica composta da due componenti di nomina governativa e da due componenti di nomina della Regione Sardegna. Attualmente i due componenti di nomina governativa non sono stati nominati per cui, a tutt'oggi, non è stato possibile approvare le norme di attuazione e procedere al trasferimento di cui trattasi. Per far fronte alle esigenze derivanti dalle attività da svolgersi nelle carceri sarde il Governo ha stanziato una somma sufficiente per i primi cinque mesi di attività, con l'impegno che entro metà dell'anno le regioni a statuto speciale avrebbero provveduto a predisporre le norme di attuazione, in virtù delle quali, esse avrebbero usufruito dei finanziamenti trasferiti attraverso le norme di attuazione. Ma poiché a tutt'oggi, come precedentemente specificato, il Governo non ha provveduto alla nomina dei rappresentanti di propria competenza, di fatto, per le attività da svolgere durante tutto l'anno, le amministrazioni carcerarie avrebbero a disposizione delle risorse sufficienti solo sino al mese di luglio. Per ovviare a tale scompenso si rende necessario un intervento della Regione che metta a disposizione, quale anticipo sui futuri trasferimenti da parte dello Stato congiuntamente all'approvazione delle norme di attuazione, le risorse per garantire le attività e gli stipendi degli operatori coinvolti (medici, infermieri), ammontanti a euro 1.000.000.

Articolo 6

L'articolo 6 reca disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport e consta di 10 commi.

Comma 1. Con le lettere a), b), c) e d), rispettivamente, si integrano le risorse stanziato per interventi urgenti di edilizia scolastica, previste dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 3 del 2008, non sufficienti a coprire le istanze di finanziamento già pervenute, e contestualmente si autorizzano spese per interventi di messa a norma di edifici scolastici; si concede un contributo straordinario alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari, per consentire alle scuole di chiudere i corsi ancora in svolgimento nel 2009 e terminare le attività; si concede agli enti locali un contributo per interventi a favore della gioventù di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 e, infine si concede un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale.

Comma 2. Sostituisce la lettera h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge finanziaria 2007, trasformando l'ivi previsto finanziamento a favore dei soli programmi comunitari Erasmus (LLP), Socrates e Leonardo per il triennio 2007-2009, in un finanziamento permanente ed estendendo il medesimo finanziamento ai diversi programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sempre sulla base dei programmi comunitari succitati, nonché di specifici accordi bilaterali per la mobilità.

Comma 3. Autorizza la spesa di euro 400.000 per gli anni dal 2009 al 2012 per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le università della Sardegna e per i praticanti avvocati iscritti al registro speciale degli ordini forensi della Regione.

Comma 4. Autorizza la spesa per il finanziamento dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.

Comma 5. Si riattribuiscono ai comuni gli interventi in materia di scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 e, contestualmente, si abrogano le disposizioni che prevedevano le competenze nella stessa materia a carico delle province.

Comma 6. Abroga il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, che modificava il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 13 (Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino Aurisina), che fissava un reddito imponibile non superiore ad euro 12.000 annui per la concessione delle borse.

Comma 7. Modifica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 11, lettera e), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, trasformando il previsto contributo in materia di scambi di istruzione a favore di alcune determinate associazioni, in un contributo annuale da suddividere tra tutte le associazioni operanti nel settore ed in possesso di specifici requisiti.

Comma 8. Prevede tutta una serie di autorizzazioni di spesa a favore della cultura e della valorizzazione della lingua sarda, dello spettacolo e dello sport. Ne sono esempio quelle finalizzate alla realizzazione dei progetti obiettivo previsti nel Piano triennale della lingua sarda riferibili all'Ufficio linguistico di traduzione e delle esperienze sperimentali di insegnamento, al conseguimento di una programmazione più efficace dei relativi interventi in settori non immediatamente ascrivibili a quelli culturali; alle successive lettere sono autorizzate spese che consentono di dare continuità a importanti interventi a forte valenza sociale (organizzazione paralimpiadi regionali sarde), in tema di cinema (realizzazione festival di rilevanza nazionale ed internazionale), di sport (Jeux des Iles) e di cultura (pubblicazione opere editoriali di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna; finanziamento esposizione regionale permanente della Collezione Cocco presso il padiglione etnografico della Cittadella dei musei di Cagliari; gestione ed organizzazione del premio "Giuseppe Dessì").

Comma 9. Sostituisce parte del comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 e, rideterminandolo negli importi, consente la continuità nella gestione anche dei servizi bibliotecari ed archivistici, non precedentemente previsti.

Comma 10. Trattasi di contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, per l'attuazione di iniziative a tutela della cultura e della lingua sarda. Gli enti locali hanno realizzato le iniziative oltre i termini stabiliti dalla legge che consente l'utilizzo dei contributi all'esercizio successivo a quello di impegno. In assenza di tale norma l'Amministrazione è tenuta a revocare i contributi impegnati.

Articolo 8

L'articolo 8, che comprende 12 commi, contiene norme in materia di organizzazione e personale e disposizioni varie per l'organizzazione amministrativa.

In particolare, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 colmano una lacuna dell'organizzazione regionale, istituendo, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, la figura del portavoce e l'ufficio stampa. La figura del portavoce non richiede particolari specificazioni normative. Per l'ufficio stampa invece, più complesso, viene previsto un quadro organizzativo più dettagliato in ordine ai compiti, alla composizione e all'organizzazione interna; i collaboratori devono essere giornalisti e quindi ad essi sarà applicato il contratto nazionale di riferimento. Da evidenziare che gli assessori potranno avvalersi dei componenti dell'ufficio stampa; in tal modo si è inteso andare incontro all'esigenza, più volte emersa, di assicurare adeguate forme di comunicazione istituzionale all'esercizio delle funzioni assessoriali, salvaguardando tuttavia la comunicazione della Regione.

Dal comma 6 al comma 11 sono previsti vari interventi di modifica degli assetti organizzativi dirigenziali, per renderli più funzionali ai programmi della Giunta regionale, tra i quali:

- a) soppressione della Direzione generale per l'innovazione tecnologica col trasferimento dei compiti e risorse all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione; l'accorpamento risponde ad esigenze di omogeneità nelle competenze informatiche e del sistema informativo regionale;
- b) istituzione, nella Presidenza, della direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria;
- c) razionalizzazione della configurazione formale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, in relazione al grado di autonomia effettiva, organizzativa e finanziaria, già prevista dalla legge regionale istitutiva (n. 19 del 2006); ne vengono meglio precisate le competenze, in materia di organico e di reclutamento, e coordinate le disposizioni in ordine alla copertura del contingente organico nella prima applicazione della legge medesima;

- d) prevede la modifica all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, in materia di sostituzione in caso di vacanza o assenza dei direttori generali o di servizio.

Articolo 9

Copertura finanziaria.

Articolo 10

Entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -
BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente e relatore di maggioranza - BARRACCIU, Vice Presidente - LAI, Segretario - SALIS, Segretario - BRUNO - CAPELLI - CUCCUREDDU - DIANA Mario - LOCCI - PITTALIS - PORCU, - SABATINI - SANJUST - STERI - URAS, relatore di minoranza - VARGIU.

Relazione di maggioranza

On.le Maninchedda

pervenuta il 22 luglio 2009

La Commissione Bilancio, nella seduta del 17 luglio 2009, ha approvato, con il voto favorevole dei Gruppi della maggioranza e l'astensione dei Gruppi dell'opposizione, il disegno di legge n. 32 concernente "Disposizioni urgenti nei settori economico e socio-sanitario, per il superamento del precariato e in materia di organizzazione regionale", presentato dalla Giunta regionale il 25 giugno 2009.

Il provvedimento, integrativo della manovra finanziaria recentemente approvata dal Consiglio, intende porre in essere ulteriori interventi volti a fronteggiare l'emergenza sociale in atto.

La Presidenza del Consiglio, non ritenendo riconducibile il disegno di legge alla fattispecie dell'asestamento di bilancio di cui all'articolo 35 del Regolamento interno, ha utilizzato una procedura particolare assegnando l'esame del provvedimento alla Commissione Bilancio in seduta congiunta per le parti di rispettiva competenza con le altre Commissioni.

Le Commissioni hanno iniziato i lavori ascoltando preliminarmente la relazione illustrativa dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Stante la necessità di una approvazione in tempi rapidi del provvedimento, la Commissione bilancio è addivenuta alla decisione di non procedere ad ulteriori audizioni.

La Commissione, nel pieno rispetto dei tempi di approvazione prefissati, ha esitato il provvedimento in data 17 luglio 2009. Ciò anche grazie al contributo dei Consiglieri delle opposizioni cui bisogna dare atto dell'apporto proficuo e collaborativo.

Il provvedimento presentato dalla Giunta regionale, preso atto delle conseguenze che potrebbero discendere, nell'ambito dei rispettivi giudizi di parificazione dinnanzi alla Corte dei conti, dalle anticipazioni di future entrate disposte con leggi finanziarie del 2007 (500 milioni) e del 2008 (500 milioni), ha deciso di dare copertura al conseguente maggior disavanzo, attraverso l'autorizzazione alla contrazione di un mutuo di pari importo.

Come si ricorderà, infatti, nella sentenza n. 213 del 2008, pronunciata nell'ambito del giudizio promosso con ordinanza del 28 giugno 2007 dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Sardegna, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2006, la Consulta aveva chiaramente affermato l'impossibilità di coprire con crediti esigibili in esercizi futuri spese attuali inerenti l'esercizio di riferimento.

Il provvedimento all'esame dell'Aula presenta carattere integrativo delle disposizioni della manovra finanziaria recentemente approvata e contiene, oltre alle norme in materia finanziaria di cui si è fatto cenno, norme in materia di settori produttivi e occupazionali, per il superamento del precariato,

in tema di politiche attive del lavoro, nella materia dell'ambiente e del governo del territorio, in materia di opere pubbliche e trasporti, nel settore sanitario e sociale, dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport. In particolare, tra le disposizioni approvate in Commissione, si segnalano il cofinanziamento dell'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura; la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000; la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna; la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013, per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale. La Commissione ha, inoltre, deciso che lo stanziamento di euro 10.000.000 disposto nella legge finanziaria 2009 a favore dei lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarietà, sia utilizzato prioritariamente per l'erogazione di sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009.

Nell'ambito dell'istruzione, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, si è previsto che la Giunta regionale predisponga, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Si è, inoltre, stabilito che, nell'attesa di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive e tenuto conto delle peculiarità territoriali che possono condizionare negativamente l'attività didattica, provveda a distribuire il personale docente tra le diverse istituzioni scolastiche della Regione.

Relazione di minoranza

On.le Uras

pervenuta il 22 luglio 2009

Il progetto di legge che questo Consiglio si accinge ad esaminare avrebbe dovuto naturalmente raccogliere le indicazioni espresse dagli ordini del giorno unitariamente approvati in sede di esame della manovra di bilancio del 2009. Dopo una legge finanziaria come quella licenziata lo scorso maggio, scarna, emergenziale, priva di prospettiva, per ammissione dalla stessa maggioranza, sarebbe dovuta seguire una proposta integralmente orientata alla gestione della grave e perdurante situazione di crisi occupazionale e produttiva nella quale versa l'intera Isola. Da Porto Torres a Cagliari.

Abbiamo invece, tutti e nostro malgrado, dovuto prendere atto di una proposta di contenuto opposto. Abbiamo ricevuto un disegno di legge approvato dalla Giunta costituito da una miriade di disposizioni disarticolate, incoerenti, assai distanti dalla necessità di rispondere positivamente alle richieste di intervento provenienti dalle fasce più deboli della nostra popolazione, dai disoccupati, dai tanti lavoratori precari, da quelli a rischio di occupazione o già espulsi dal sistema produttivo, parzialmente assistiti da insufficienti ammortizzatori sociali o, peggio, privati di ogni qualsiasi reddito da lavoro o adeguato sostegno sostitutivo.

La Giunta ci ha consegnato una proposta senza anima, priva di respiro. Norme destinate a soddisfare richieste di persone, imprese, o singoli soggetti anche istituzionali, ma non le esigenze generali. Non i bisogni più veri dei cittadini, dei lavoratori, degli operatori economici.

Davanti ad una proposta talmente inadeguata alla situazione economica e sociale della Sardegna avremo potuto decidere e sviluppare un'opposizione durissima, rigettare ogni interlocuzione con la maggioranza, praticare il tanto peggio tanto meglio, come in molte circostanze è avvenuto nella precedente legislatura. Noi, invece, abbiamo deciso di fare **opposizione di governo**, avanzare proposte di contenuto alternativo, prima di ogni altra cosa guardare all'interesse dei sardi.

Questo atteggiamento di grande responsabilità che le minoranze vanno assumendo - come caratteristica dell'operare unito della coalizione democratica - ha contribuito non poco anche al risultato maturato ieri sulla vertenza dell'industria chimica in Sardegna, per ottenere la revoca della decisione di chiusura degli impianti dell'ENI di Porto Torres, di messa in cassa integrazione di altre diverse centinaia di lavoratori.

In noi non vi è strumentalità, ma solo seria motivata contrarietà a tutto ciò che non va nella direzione dell'interesse della comunità regionale. Per questo spingeremo anche nel corso della discussione in Aula verso una profonda revisione dei contenuti del provvedimento a favore dei bisogni più urgenti della società sarda.

Questo provvedimento, oggi, dopo il lavoro in Commissione ha cambiato già la propria fisionomia iniziale, totalmente negativa. Diverse questioni di rilievo sono state introdotte nel corso dei lavori, grazie alla nostra attività di proposta. Parti rilevanti dei suoi contenuti originari sono state soppresse, questo anche per convinzione della maggioranza. Il progetto di legge che esaminiamo, quindi, è altra cosa rispetto al disegno di legge trasmesso al Consiglio dalla Giunta. In ogni caso, rimane insufficiente.

Ci sono però alcuni argomenti trattati nel dispositivo normativo che sono stati approvati unitariamente in Commissione in materia di politiche del lavoro, di ammortizzatori sociali, di stabilizzazione dei lavoratori precari, su cui siamo riusciti ad agire con più incisività. Parlo in particolare degli articoli 2 bis e 2 ter - di parte dell'articolo 5, i commi 14 e 15.

Abbiamo convenuto sull'esigenza di mettere uno **stop** definitivo alla creazione permanente di precariato presso le pubbliche amministrazioni, stabilendo che la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, può avvenire esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche. Abbiamo convenuto che queste assunzioni non possono costituire in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato e che i provvedimenti adottati in violazione dei limiti previsti dalla legge sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere e che debbono essere immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

Al contempo è prevista una procedura quadriennale di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali e regionali - attraverso percorsi differenziati e trasparenti - che sono avviati con particolare nuova attenzione nei confronti del personale precario degli enti locali, per il quale si integra il trasferimento finanziario a favore degli stessi enti.

Sono state introdotte procedure di verifica e monitoraggio delle leggi già approvate in materia di lavoro, ad iniziare dalle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Sono state individuate misure per rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo e di mantenimento dei livelli occupativi nei settori in crisi già presenti nelle ultime due leggi finanziarie. Sono state introdotte disposizioni per l'integrazione al reddito di lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali e di lavoratori espulsi dal sistema produttivo privi di ogni assistenza, finalizzate alla formazione e aggiornamento professionale in funzione del reinserimento occupazionale.

Tutte questioni importanti non contenute nel testo originario.

Molto altro può essere fatto in queste prossime ore e in questi prossimi giorni attraverso l'attività emendativa di tutti i Consiglieri. Noi guardiamo con attenzione ai bisogni della scuola, del sistema sardo dell'istruzione. Guardiamo alla buona gestione delle risorse idriche, che passa anche attraverso l'internalizzazione dei servizi in appalto e dei lavoratori in essi impiegati.

Guardiamo con attenzione anche alla comunicazione e all'informazione istituzionale, che passa attraverso una buona organizzazione dell'Ufficio stampa della Regione, al riconoscimento del valore professionale dei dipendenti che hanno svolto e svolgono tali funzioni e che possiedono i relativi titoli professionali. Questione questa su cui criticamente si è espressa anche l'Associazione della stampa sarda.

Siamo convinti, quindi, che questo provvedimento debba necessariamente essere reso funzionale ai bisogni più immediati dei nostri cittadini. Debba contenere in sé almeno le risposte più urgenti sul piano qualitativo e quantitativo e che, così com'è, non sia ciò di cui la nostra società e la nostra economia hanno bisogno. Neppure sul piano della semplice emergenza.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Titolo: Disposizioni urgenti nei settori economico e socio-sanitario, per il superamento del precariato e in materia di organizzazione regionale

Titolo: Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

Art. 1

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale
e finanziarioDisposizioni di carattere istituzionale
e finanziario

1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1, e della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), articolo 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), articolo 58, comma 1, punto 2, è prorogato, nell'anno 2009, a trenta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1, e della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), articolo 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), articolo 58, comma 1, punto 2, è prorogato, nell'anno 2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, articolo 30, comma 2; a copertura delle spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed elencate nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, articolo 30, comma 2, a copertura delle spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed elencate nella tabella A.

3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e

3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006).

S08.01.006)

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire la proprietà dei beni immobili e loro pertinenze, necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, alla società ARST Spa od alla sua controllata ARST Gestione FdS Srl, al prezzo simbolico di un euro; tali beni sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, emessa su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non più necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti che ne facciano richiesta per finalità sociali e produttive.

5. Nell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 9, dopo le parole "e degli interessi legali maturati" sono aggiunte le seguenti: "la Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione. Il versamento che realizza la transazione può essere eseguito anche mediante ripartizione dello stesso in più rate mensili secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale;
- b) nel comma 10, dopo le parole "con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti" sono aggiunte le seguenti "in regolare ammortamento";
- c) il comma 12 è sostituito come segue:
"12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia regionale per le entrate provvede all'iscrizione a ruolo del relativo credito secondo le linee direttive impartite dalla Giunta regionale."

Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000. (UPB S08.01.007). Sono abrogati il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007

4. A decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), articolo 87, comma 1, lettera b), è ridotta a euro 25; la relativa minore entrata è valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, al prezzo simbolico di un euro, alla società ARST Spa o alla sua controllata ARST Gestione FdS Srl, la proprietà dei beni immobili e delle loro pertinenze necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non più necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti, che ne facciano richiesta per finalità sociali e produttive.

6. Nell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 9 le parole: "e degli interessi legali maturati" sono sostituite dalle seguenti: "e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione, che può essere eseguita anche in più rate mensili, secondo condizioni, termini e modalità fissati dalla Giunta regionale;
- b) nel comma 10, dopo le parole: "con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti" sono aggiunte le seguenti: "in regolare

e il comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008.

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 una spesa valutata in euro 4.000.000 per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB S01.05.002).

7. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennità dovuta, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprietà della Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico (UPB S01.05.001).

8. Nella legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso tale termine l'Assessore ordina l'acquisizione degli atti relativi alla regolazione dei rapporti patrimoniali e finanziari e non ancora definiti, dando incarico al competente Servizio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica perché elabori, anche mediante l'avvalimento di strutture esterne, una proposta di composizione dei rapporti pendenti da sottoporre alle province interessate. Qualora non si pervenga, entro novanta giorni dalla notifica della proposta, ad un accordo tra le province interessate, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regio-

ammortamento";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 2.".

Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000 per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB S01.05.002).

8. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennità dovuta, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprietà della Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico (UPB S01.05.001).

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è inserito il seguente:

"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.".

nale, emana un decreto di ripartizione delle risorse patrimoniali e finanziarie tra le province il cui contenuto è recepito, nei successivi sessanta giorni, nei documenti contabili delle province."

9. All'articolo 1, comma 28, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), prima delle parole "i pagamenti di spese" sono introdotte le seguenti: "le riscossioni d'entrate e".

10. Nel comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009 sono soppresse le parole: "a favore degli enti pubblici territoriali".

11. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).

12. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 4 dell'articolo 36, dopo le parole "degli Assessorati", sono aggiunte le seguenti: "la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti e."
- b) alla fine del comma 1 dell'articolo 38, dopo la parola "determinabili", sono inserite le seguenti: "parimenti costituiscono impegni le conservazioni delle somme previste dall'articolo 60 della presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.";
- c) il comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"8. Le somme stanziare per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.

8 bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale so-

10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 27 dell'articolo 1 è soppressa la parola "specificamente";
- b) il comma 28 dell'articolo 1 è abrogato;
- c) nel comma 32 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "a favore degli enti pubblici territoriali";
- d) il comma 9 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, articolo 2, per l'imposta regionale sulle attività produttive, è riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.";
- e) nel comma 11 dell'articolo 2, dopo le parole "insediamenti stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione";
- f) le lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:

"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno. L'esenzione compete, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4

no impegnate, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

8 ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziare in bilancio."

13. Dopo il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 è inserito il seguente:

"37 bis. È fatto salvo il pagamento dei compensi e dei gettoni di presenza e delle ulteriori indennità e rimborsi spettanti al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)."

14. All'articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) le parole da "ai sensi dell'articolo 73" sino a: "n. 134 del 2003" sono soppresse.

15. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua pertanto ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia.

16. Le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2009, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sul-

maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, in conformità al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.";

- g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 è soppressa la parola: "pubblici";
- h) nel comma 4 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "presso la SFIRS";
- i) l'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue modifiche ed integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l'accordo di programma per l'avvio dei lavori."

11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1993) articolo 2, comma 2.

12. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attività di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).

13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 4 dell'articolo 36, dopo le parole: "degli Assessorati", sono aggiunte le seguenti: "la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e

la base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

17. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 sono soppresse le parole "presso la SFIRS".

18. L'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, è sostituito dal seguente: "Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue modifiche ed integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l'accordo di programma per l'avvio dei lavori."

19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.

20. Nella legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
- "Art. 1 bis (Procedimento di valutazione)
1. Nell'ipotesi di valutazione di beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1, il valore è determinato, tramite perizia giurata di stima, da un professionista iscritto all'albo dei periti e consulenti tecnici presso il tribunale della provincia in cui si trovano i beni da alienare. Per i beni di valore stimato superiore a euro 500.000, nonché per i beni suscettibili di vendita a trattativa privata, la stima è sottoposta all'approvazione della commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 3. I compensi spettanti per le prestazioni rese sono determinati sulla base del tariffario approvato con decreto del Ministero della giustizia in relazione agli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale". Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni che precedono sono quantificati in euro 200.000 per l'anno 2009 e in euro 100.000 per gli anni 2010 e 2011 (UPB

della documentazione necessaria agli accertamenti e."

- b) alla fine del comma 1 dell'articolo 38, dopo la parola: "determinabili", sono inserite le seguenti: "parimenti costituiscono impegni le conservazioni delle somme previste dall'articolo 60 della presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.";
- c) il comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"8. Le somme stanziati per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando è richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la valutazione di impatto ambientale.

8 bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

8 ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali è stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalità per le quali furono stanziati in bilancio."

14. I termini previsti nell'allegato A della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), articolo 25, comma 1, e articolo 26, comma 1, sono rispettivamente rideter-

- S01.05.001).
- b) l'articolo 3 è così sostituito:
"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)
1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è altresì autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro."

21. Per l'acquisto di beni immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 600.000 (UPB S01.05.002).

22. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione già in carico o comunque utilizzati dai servizi dell'Ispettorato dipartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi uffici periferici, sono trasferiti all'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura.

23. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente: "9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006."

24. A valere sul Fondo unico del sistema delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 10, la Giunta regionale,

minati al 31 dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009.

15. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2007 è soppresso l'importo relativo all'annualità 2009 (UPB S01.06.001).

16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che la giunta del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

17. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

18. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.

19. L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)
1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elen-

previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), articolo 12, approva uno o più programmi di assistenza tecnica e sviluppo delle risorse umane ed organizzative a favore dei comuni, province, comunità montane, unioni ed altre forme associative di enti locali. La quota del fondo unico destinata a tale finalità è determinata nella misura dello 0,1 per cento per il 2009 e nella misura del 0,2 per cento per il triennio 2010-2012.

25. L'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, così come modificato dall'articolo 3, comma 21, ed integrato dall'articolo 7, comma 54, della legge regionale n. 3 del 2008, concernente l'istituzione dell'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico" è abrogato; è revocata la liquidazione dell'Osservatorio economico Srl; dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia governativa regionale Osservatorio economico; le spese attinenti alla liquidazione dell'Agenzia governativa regionale Osservatorio economico, valutate in euro 300.000, fanno carico alle risorse iscritte nel bilancio della Regione per l'anno 2009 in conto dell'UPB S01.04.002.

26. Ad eventuali indennizzi, risarcimenti o maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale a tutela e salvaguardia di beni di interesse storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico si fa fronte con le modalità e le procedure previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, a valere sugli stanziamenti iscritti nel relativo fondo.

27. All'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2009, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori

co dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro."

20. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione già in carico o comunque utilizzati dai servizi dell'Ispettorato dipartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi uffici periferici, sono trasferiti all'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura.

21. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2007, è sostituito dal seguente:
"9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006."

22. Nell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge."

dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, per l'imposta regionale sulle attività produttive, è riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.";

b) nel comma 11, dopo le parole "insediamenti stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione";

c) nel comma 11, le lettere a) e b) sono così sostituite:

"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno. L'esenzione compete, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, in conformità al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.".

Art. 2

Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto infine il periodo: "La somma sopra indicata integra le risorse già destinate a finanziare le domande presentate entro il termine del 21 dicembre

Art. 2

Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 4, è destinata al soddisfacimento delle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007, articolo 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al succitato comma 4 dell'articolo 7.

2007, previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 49/15 del 5 dicembre 2007, ivi comprese le domande presentate, entro gli stessi termini, dai soggetti previsti al periodo precedente del presente comma";

- b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per:
a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.
Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.
L'Amministrazione regionale finanzia, altresì, la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative ed ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti:
a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;

2. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per:
a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.
Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.
L'Amministrazione regionale finanzia, altresì, la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti:
a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;
b) prodotti tipici o di qualità con un forte

cessione di restituzioni;

b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE". Per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015);

d) il comma 13 è abrogato;

e) il comma 14, è sostituito dal seguente:

"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati:

a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 875/2007 (de minimis)". Per tali finalità, nell'anno 2009, è stanziata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

2. Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro u-

valore aggiunto.

La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE". Per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015);

c) il comma 13 è abrogato;

d) il comma 14, è sostituito dal seguente:

"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati:

a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de minimis)".

Per tali finalità, nell'anno 2009, è stanziata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

3. Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge regionale n. 3

nioni (OC), di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 7, comma 15, sono erogati in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di esenzione per il settore della pesca.

3. È autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).

4. Per incoraggiare i consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, per promuovere la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate. I finanziamenti per la realizzazione delle aree sono prioritariamente erogati a favore dei comuni e l'attuazione dell'intervento è definito con deliberazione della Giunta regionale (UPB S06.04.013).

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), articolo 18, è stanziata la somma di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014).

6. L'articolo 15, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007 è abrogato.

7. La Regione, per l'attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all'operatività del PSR 2007-2013. I suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relati-

del 2008, articolo 7, comma 15, sono erogati in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di esenzione per il settore della pesca.

4. È autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).

5. Per incoraggiare i consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, per promuovere la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate. I finanziamenti per la realizzazione delle aree sono prioritariamente erogati a favore dei comuni e l'attuazione dell'intervento è definito con deliberazione della Giunta regionale (UPB S06.04.013).

6. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), articolo 18, è stanziata la somma di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014).

7. La Regione, per l'attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all'operatività del PSR 2007-2013. I suddetti rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell'avvenuta partecipazione. A tal fine, è autorizzata una spesa va-

vo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell'avvenuta partecipazione. A tal fine, è autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023).

8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con delibera, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l'anno 2009, è stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).

9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole è destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all'effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale con deliberazione definisce i criteri di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005).

10. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 24, è incrementata di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l'applicazione del citato articolo è estesa a tutti i prodotti agro-alimentari di cui all'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015).

11. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000, a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici di cui alla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale

lutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023).

8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalità, per l'anno 2009, è stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).

9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole è destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all'effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005).

10. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 24, è incrementata di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l'applicazione del citato articolo è estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti nell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015).

11. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), articolo 3, comma 2, in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).

12. Le superfici vitate impiantate suc-

n. 21/59 del 16 luglio 2003 (UPB S06.04.012).

12. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008; la sanzione è applicata ogni dodici mesi, a partire dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni decara o frazione di decara rispetto all'importo stabilito nell'anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale.

13. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 500 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è applicata la sanzione di cui al comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di riscontrata violazione, secondo le stesse modalità ivi stabilite.

14. In attesa della regolarizzazione di cui al comma 12, ovvero in attesa della estirpazione di cui ai commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano

cessivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008; la sanzione è applicata ogni dodici mesi, a partire dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni decara o frazione di decara rispetto all'importo stabilito nell'anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale.

13. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è applicata la sanzione prevista nel comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di riscontrata violazione, secondo le stesse modalità ivi stabilite.

14. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano alla competente autorità regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati

alla competente autorità regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, è inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente.

15. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.

16. È autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualità (UPB S06.03.002).

17. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), relativamente all'apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002).

18. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi ed il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l'internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).

19. È autorizzata, nell'anno 2010, l'ulter-

ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, è inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente.

15. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA.

16. Per il cofinanziamento dell'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), articolo 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (UPB S05.03.005).

17. È autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualità (UPB S06.03.002).

18. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), relativamente all'apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002).

riore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera di cui alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), articolo 16 (UPB S06.02.006).

20. Il primo capoverso del comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 è così sostituito: "La Regione è autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attività produttive. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria."

21. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2009 è autorizzato, al fine di completamento del piano di investimenti di Carbosulcis Spa, e per le attività di IGEA Spa, l'ulteriore stanziamento di euro 8.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.03.024).

22. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente.

"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttive, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato."

23. Per il pagamento degli oneri rivenienti dalla liquidazione ex EMSA è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023).

24. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile. Detti piani, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone con età inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispendenti

19. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l'internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).

20. È autorizzata, nell'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), articolo 16 (UPB S06.02.006).

21. Il primo capoverso del comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 è così sostituito: "La Regione è autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attività produttive. Il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria."

22. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 11, è autorizzato, al fine del completamento del piano di investimenti di Carbosulcis Spa, e per le attività di IGEA Spa, l'ulteriore stanziamento di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.03.024).

23. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 1, dopo il comma 20 è inserito il seguente.

"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato."

24. Per il pagamento degli oneri rivenienti dalla liquidazione ex EMSA è autorizzata,

ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori.

25. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito come segue:

"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 nonché per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ex decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sopraccitate sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente, Ministero dei beni culturali, Ministero delle attività produttive e Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopraccitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente Parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio."

Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, della legge

nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023).

25. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile. Detti piani, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone con età inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispondenti ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori.

26. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 2, nonché per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sopraccitate sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei

regionale n. 1 del 2009 iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).

26. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).

27. Per il finanziamento di interventi diretti a favorire la crescita economica e sociale e la valorizzazione delle risorse e delle competenze locali nelle aree di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Prato Sardo e Porto Torres, a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.03.011 nel Fondo per la programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Gli interventi, da attuarsi attraverso uno o più accordi di programma ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), articolo 11, possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture, servizi e, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, misure di sostegno ai piani di investimenti privati. Tali piani sono attuati attraverso lo strumento dei pacchetti integrati di agevolazione e dei contratti di investimento che riservano quota parte della loro dotazione finanziaria agli investimenti localizzati in tali zone.

28. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determina del dirigente del servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:

- 1) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
- 2) i rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese."

beni culturali, dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni è effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio."

Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).

27. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007).

28. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l'innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo start-up e allo sviluppo d'impresa anche in modalità telematica con l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e l'utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive. Per le attività previste dal presente comma, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attività dell'agenzia è predisposto sulla base di criteri e modalità stabiliti

dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione. Per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna Spa è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002).

5 ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate può essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi."

29. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive, è autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

30. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese."

31. L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, ricono-

scendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009.

Art. 2 bis

Disposizioni per il superamento del precariato

1. Al fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.

2. L'Amministrazione regionale, in funzione delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, di durata quadriennale.

3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pub-

bliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuite, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali.

4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio.

5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di approvazione della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative.

6. I contratti a termine, atipici o flessibili, in essere alla data del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti nel presente articolo.

7. Per l'attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e 3 è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa valutata in euro 3.000.000; per gli anni successivi si provvede annualmente con legge finanziaria nella misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo.

8. Per garantire la continuità del servizio svolto dal personale con contratti a termine, atipici o flessibili e di collaborazione coordinata e continuativa che opera nelle attività di disinfezione, il contributo annuo alle province, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 (UPB S05.01.013).

9. L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di lavoro, sull'andamento delle spese programmate a valere sul fondo regionale per l'occupazione previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari destinate agli interventi regionali di politica del lavoro, di formazione professionale e per l'organizzazione e qualificazione dei relativi servizi anche territoriali. L'Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

Art. 2 ter

Politiche attive del lavoro

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera b), destinati alla realizzazione di azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo, anche di lavoratori disoccupati, in mobilità o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 12, finalizzati al mantenimento dei livelli occupativi in particolari settori interessati da situazioni di crisi, sono individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi promossi dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi le organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti pubblici e privati interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste dalla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgi-

mento dell'attività amministrativa), articolo 24.

2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, si avvale per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove lo ritenga necessario, anche in deroga alle vigenti normative, degli enti, aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge regionale e delle società controllate o partecipate dalla Regione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si provvede al finanziamento delle azioni e dei progetti mirati, previsti nel comma 1, tramite il fondo regionale per l'occupazione e con erogazioni entro le misure consentite dalla normativa comunitaria che non necessitino di preventiva notifica all'Unione europea. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie anche in funzione dell'impegno integrale delle risorse disponibili in materia di lavoro.

Art. 3

Ambiente e governo del territorio

1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).

2. Il programma di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 12, comma 8, finalizzato all'informatizzazione dei catasti è attuato dall'Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei comuni.

3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB S01.06.001, la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta

Art. 3

Ambiente e governo del territorio

1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).

2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 12, comma 8, finalizzato all'informatizzazione dei catasti, è attuato dall'Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei comuni.

3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB S01.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta

dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo:

- a) la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera;
- b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza del 40 per cento degli oneri di progettazione.

Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato nei seguenti importi:

- a) per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti: euro 200.000;
- b) per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti: euro 150.000.

4. Al fine dell'aggiornamento periodico del Piano paesaggistico regionale e del monitoraggio delle trasformazioni territoriali così come previsto dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), articolo 2, comma 4, è autorizzata l'istituzione e l'attivazione, presso la direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali. Per l'attivazione e il funzionamento delle attività dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.10.002).

5. Per la prosecuzione e l'implementazione delle attività dell'Osservatorio per il recupero dei centri storici di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), articolo 19, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).

6. Al fine di sostenere la lotta all'abuso edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in annui euro 250.000 (UPB S04.09.003).

regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo:

- a) la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera;
- b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità.

Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.

4. Al fine di sostenere la lotta all'abuso edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003).

5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003).

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento."

7. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatu-

7. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale è autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003).

8. Per la prosecuzione e l'implementazione delle attività dell'Osservatorio della qualità del paesaggio di cui alla legge regionale n. 8 del 2004, articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.003).

9. L'Amministrazione regionale, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione degli aspetti paesaggistici, urbani, economici, culturali, sociali e identitari, è autorizzata a promuovere la redazione e l'attuazione, anche mediante processi partecipativi, di piani di sviluppo locale per reti di piccoli comuni, così come definiti dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). Il programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), articolo 4, lettera i), e successive modifiche ed integrazioni; per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.005).

10. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001).

11. Per garantire il pagamento dei mag-

rali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001).

8. Per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna è autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l'anno 2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).

9. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di comparto, nonché l'adeguamento del fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente e dipendente e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).

10. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 34, è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).

11. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), articolo 7, comma 1, e articolo 12, comma 2, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino (UPB S01.03.003).

12. Nel comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008, il riferimento all'UPB S04.01.003, è sostituito con l'UPB S04.01.001.

13. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello stato di qualità delle acque, nonché per lo

giori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del CCNL di comparto, nonché l'adeguamento del fondo per la contrattazione collettiva del personale dirigente e dipendente e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale n. 3 del 2003 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).

12. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 34 (Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano) è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).

13. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), articolo 7, comma 1 e articolo 12, comma 2, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino (UPB S01.03.003).

14. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), (UPB S04.02.001).

15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).

16. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 5.000.000 finalizzata alla realizzazione della Scuola forestale in Sardegna (UPB S02.02.004).

17. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008, è sostituito dal seguente:

"10. Per la realizzazione di interventi di politi-

sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001).

14. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).

15. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).

16. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008, è sostituito dal seguente:

"10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753).

17. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro

che di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753).

400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).

18. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "Autorizzazione integrata ambientale (AIA)" sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo".

19. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001).

20. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato l'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 12. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera g).

21. È abrogato l'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio

per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie).

22. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), articolo 12, è rilasciata dalle province con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

23. Gli interventi che abbiano iniziato il procedimento autorizzativo prima della data indicata al comma 22, restano di competenza dei comuni, secondo le procedure e i termini previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda.

Art. 4

Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti

1. Al comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2008, sono soppresse le seguenti parole "nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti".

2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, è rideterminata in euro 30.000.000 per l'anno 2009, in euro 50.000.000 per l'anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate al comma 23, dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2008 (UPB S05.03.010).

3. Una quota pari ad euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), articolo 5, comma 1, è destinata al potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa già approvato con deliberazione della Giunta regionale; per la prosecuzione del pro-

Art. 4

Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti

1. Nel comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2008 sono soppresse le parole "nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti".

2. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 22, in materia di edilizia abitativa, è rideterminata in euro 30.000.000 per l'anno 2009, in euro 50.000.000 per l'anno 2010 e in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 23 (UPB S05.03.010).

3. Una quota pari a euro 20.000.000 dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), articolo 5, comma 1, è destinata al potenziamento del programma straordinario di edilizia abita-

gramma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione n. 47/10 del 16 novembre 2006, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010).

4. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).

5. È autorizzato nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 14, relative alla concessione di finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali (UPB S07.10.005).

6. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007).

7. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002).

8. Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), dopo le parole "fisico e procedurale" sono inserite le seguenti: "anche mediante apposita certificazione informatica".

9. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 5, comma 22, finalizzata all'integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino

tiva già approvato con deliberazione della Giunta regionale; per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre 2006, n. 47/10, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010).

4. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 da destinare al finanziamento di progetti di ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).

5. È autorizzato nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.500.000 per le finalità previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 14, relative alla concessione di finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali (UPB S07.10.005).

6. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome per la materia degli appalti pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro 40.000 annui (UPB S01.03.007).

7. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e certificazione regionale della spesa previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 12, inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 300.000 (UPB S01.04.002).

8. Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), dopo le parole "fisico e procedurale" sono inserite le seguenti: "anche mediante apposita certificazione informatica".

9. L'autorizzazione di spesa, prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 5, comma 22, finalizzata all'integrazione delle ri-

per l'assetto idrogeologico è rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).

10. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d'acqua rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). La relativa spesa, da effettuarsi mediante anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti, è valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S04.09.003).

11. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).

12. Il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007 è così sostituito:

"18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazioni di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo."

13. Nella legge regionale n. 1 del 2009 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nella lettera b) del comma 14 dell'articolo 4, la frase: "l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3" è sostituita dalla seguente: "l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3";
- b) il comma 16 dell'articolo 4 è così modificato:
"16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico,

sorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, è rideterminata in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).

10. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza aventi carattere di particolare urgenza relativi ad opere connesse alle concessioni di derivazione d'acqua rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la relativa spesa, da effettuarsi mediante anticipazione di risorse regionali con successiva rivalsa a danno dei titolari inadempienti, è valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S04.09.003).

11. È autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 500.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e studi periziali finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori dei porti turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).

12. Il comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007 è sostituito dal seguente:

"18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura degli enti interessati sono impegnati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è prorogato di un anno per i progetti che necessitano di provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per quelli soggetti a valutazioni di impatto ambientale. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purché faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo."

13. Nella legge regionale n. 1 del 2009 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nella lettera b) del comma 14 dell'articolo 4, le parole: "l'importo dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3";
- b) il comma 16 dell'articolo 4 è sostituito dal

gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, comma 5 (UPB S08.01.001).".

14. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale) al fine della riorganizzazione dei servizi e dell'integrazione delle relative strutture organizzative, le società pubbliche di trasporto pubblico locale individuano il personale cui attribuire indennità supplementari come incentivo all'esodo; per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi (UPB S07.06.001).

15. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all'attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001).

16. Per le finalità di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 148, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.000.000 per l'anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).

17. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziare in conto dell'UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).

18. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura

seguito:

"16. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società pubblica partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per il rimborso del capitale, interessi e oneri accessori. I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, comma 5 (UPB S08.01.001).".

14. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 2008, al fine della riorganizzazione dei servizi e dell'integrazione delle relative strutture organizzative, le società pubbliche di trasporto pubblico locale individuano il personale cui attribuire indennità supplementari come incentivo all'esodo; per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi (UPB S07.06.001).

15. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all'attuazione del Piano regionale dei trasporti (UPB S07.06.001).

16. Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 148, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.000.000 per l'anno 2010 quale copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).

17. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex CASIC) delle somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto terminal Mediterraneo Spa nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse stanziare in conto dell'UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).

18. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 3.000.000 da destinare alla copertura

dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001).

19. A valere sulle disponibilità recate sul Fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S01.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore.

Art. 5

Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. Per la riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 32, comma 10, è rideterminata per l'anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB S05.01.004 e S05.01.002).

2. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001.

3. L'autorizzazione di spesa disposta per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche), articolo 7, è destinata anche al finanziamento delle attività nel campo della

dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli interventi relativi ai centri intermodali isolani (UPB S07.02.001).

19. A valere sulle disponibilità recate sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S01.03.010, una quota fino ad euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore.

Art. 5

Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. Per la riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 32, comma 10, è rideterminata per l'anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB S05.01.004 e S05.01.002).

2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, possono essere istituiti:

- a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario;
- b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.

3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), articolo 154, comma 1, lettera g).

4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a programmi attivati

formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale (UPB S05.01.001).

4. Per il programma di prevenzione del randagismo di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 19, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005).

5. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia) sono concesse, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.), articolo 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), articolo 8. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010).

6. È autorizzata nell'anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicità finalizzato a favorire l'incremento delle donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S05.01.008).

7. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).

nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001.

6. L'autorizzazione di spesa disposta per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche), articolo 7, è destinata anche al finanziamento delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale (UPB S05.01.001).

7. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 19, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005).

8. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), sono concesse, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.), articolo

35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), articolo 8. Per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010).

9. È autorizzata nell'anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicità finalizzato a favorire l'incremento delle donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010).

10. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), articolo 5, comma 44, è elevato fino a un massimo di euro 4.500.

11. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).

12. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 71 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:
 - a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
 - b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti previste nell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assi-

stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).";

- b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 83 è aggiunto il seguente:

"3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell'articolo 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie."

13. Nell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca), dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva."

14. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo è ripartito in egual misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che partecipa al percorso formativo è erogato, previa stipula di un apposito patto di inserimento, un contributo mensile pari a euro 500. L'ammontare può variare in relazione ai massimali previsti dalle leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi individuali integrati di formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di priorità, i parametri di adeguamento del contributo mensile, le modalità attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di completamento del sostegno al reddito già in essere. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

15. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lettera d), disposti a favore di lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarietà, sono utilizzati prioritariamente per l'erogazione di sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il sussidio è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali sussidi, la cui misura è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali regionali, sono destinati con particolare riferimento ai lavoratori del settore industriale e del relativo sistema dei servizi in appalto.

Art. 6

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4, comma 1, lettera m), e per la messa a norma di edifici scolastici (UPB S02.01.005);
- b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.013);
- c) la concessione, nell'anno 2009, agli enti locali, di un contributo di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003, variazioni di bilancio e disposizioni varie), articolo 7 (UPB S02.01.013);
- d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente è ridotta di

Art. 6

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) lo stanziamento, per l'anno 2009, di euro 1.200.000 e euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad integrazione delle risorse finanziarie per interventi urgenti di edilizia scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4, comma 1, lettera m), e per la messa a norma di edifici scolastici (UPB S02.01.005);
- b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.013);
- c) la concessione, nell'anno 2009, agli enti locali, di un contributo di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003, variazioni di bilancio e disposizioni varie), articolo 7 (UPB S02.01.013);
- d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000 a favore del Consorzio Forgea international per la realizzazione di corsi di formazione nel settore geominerario e ambientale, nella sede di Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo; conseguentemente è ridotta di

pari importo l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170).

2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituita come segue:

"h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);".

3. Per favorire l'alta specializzazione, anche al fine di consentire la contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti giurisdizionali ordinari, è autorizzata la spesa di euro 400.000, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli uffici giudiziari giudicanti di primo grado del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani frequentanti il secondo anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le Università della Sardegna, di praticanti avvocati nel secondo anno di pratica iscritti al registro speciale di uno degli ordini forensi della Regione, ovvero di laureati ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle Università sarde (UPB S02.01.013).

4. A valere sul Fondo unico di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), una quota pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 è destinata al finanziamento dei corsi di laurea in scienze infermieristiche (UPB S02.01.009).

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interventi di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), sono attribuiti ai comuni; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla stessa data sono abrogati:

- a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
- b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 del-

pari importo l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 6, in capo all'UPB S02.01.009 (cap. SC02.0170);

- e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico previsto dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 12, comma 1, lettera a), è destinata a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN) per le finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie), articolo 25, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2007 è sostituita dalla seguente:

"h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);".

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'utilizzo del personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predispose, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi volto a sostenere l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi. Il programma è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e inviato alla Commissione consiliare competente che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11 del 2006.

4. Nell'attesa dell'approvazione di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione e avuto riguardo all'assetto di competenze prefigurato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della

la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna);

- c) il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008.

6. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2007 è abrogato.

7. La lettera e) del comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005, è così sostituita:

"e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):

1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;

2) promuovere gli scambi giovanili e il volontariato socio-culturale internazionali;

3) svolgere attività che siano di supporto al programma Erasmus, come accoglienza ed inserimento nel tessuto cittadino dello studente straniero; scambi linguistici in base al progetto denominato "Tandem";

4) potenziare gli scambi di esperienze, attraverso seminari, conferenze e visite di studio in materia di servizi sociali e giuridici, di formazione professionale e di avvio al lavoro di giovani."

8. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001);

b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare (UPB S03.02.001);

c) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 è destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB S03.01.004);

d) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB S03.02.001);

e) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità

Costituzione), la Giunta regionale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni e tenuto conto delle peculiarità territoriali che possono condizionare negativamente l'attività didattica, provvede a distribuire il personale docente tra le istituzioni scolastiche. All'attuazione di tale disposto si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali in capo alla direzione generale della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

5. Per favorire l'alta specializzazione, anche al fine di consentire la contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti giurisdizionali ordinari, è autorizzata la spesa di euro 400.000, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, per il conferimento di borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli uffici giudiziari giudicanti di primo grado del distretto di Corte d'appello della Sardegna, a favore dei giovani frequentanti il secondo anno di scuole di specializzazione per le professioni forensi presso le università della Sardegna, di praticanti avvocati nel secondo anno di pratica iscritti al registro speciale di uno degli ordini forensi della Regione, ovvero di laureati ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche delle università sarde (UPB S02.01.013).

6. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008 le parole "e prioritariamente per superare le carenze delle competenze in materie tecnico-scientifiche" sono soppresse.

7. Per soddisfare l'attuale fabbisogno del Sistema sanitario regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l'anno 2009 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea in scienze infermieristiche (UPB S02.01.009).

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), sono attribuiti ai comuni; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla stessa data sono abrogati:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 79

- recate dal capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);
- f) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0971, la spesa di euro 200.000 per la realizzazione di festival cinematografici di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti in forma associata (UPB S05.04.006);
- g) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);
- h) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);
- i) una quota annua pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001) è destinata alle spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all'esposizione regionale permanente della Collezione Cocco;
- j) a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), una quota pari ad euro 190.000 è destinata alla fondazione "Giuseppe Dessì" per spese di gestione e per l'organizzazione del relativo Premio (UPB S03.02.005);
- k) è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 150.000 per la realizzazione della XXXII edizione del premio internazionale del cinema "Rodolfo Valentino" (UPB S05.04.006).

9. Nel comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo è così sostituito: "Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, e dell'articolo 30

- della legge regionale n. 9 del 2006;
- b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna);
- c) il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008.

9. La lettera e) del comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 è sostituita dalla seguente:

"e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali nonché accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):

- 1) realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea;
- 2) promuovere gli scambi giovanili e il volontariato socio-culturale internazionali;
- 3) svolgere attività che siano di supporto al programma Erasmus, come accoglienza ed inserimento nel tessuto cittadino dello studente straniero; scambi linguistici in base al progetto denominato "Tandem";
- 4) potenziare gli scambi di esperienze, attraverso seminari, conferenze e visite di studio in materia di servizi sociali e giuridici, di formazione professionale e di avvio al lavoro di giovani."

10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) per l'anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000 per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB S03.02.001);
- b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare (UPB S03.02.001);
- c) per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge

della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non inferiore al 90 per cento, e sono così determinate:

- a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012."

10. L'utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) è prorogata ai due esercizi successivi purché l'ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate.

- d) regionale n. 11 del 1953), articolo 22, comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro 200.000 (UPB S03.02.003);
- d) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a fronteggiare le spese relative ad indagini archeologiche di emergenza (UPB S03.01.004);
- e) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000 per iniziative di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura e della lingua sarda in settori economici di rilevanza strategica (UPB S03.02.001);
- f) a valere sul fondo previsto dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), articolo 20, una quota annuale pari a euro 130.000 destinata alle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61 (Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo - ISPROM);
- g) a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003, un contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro studi filologici per la gestione e le attività istituzionali;
- h) per l'anno 2009, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0860, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001);
- i) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione e/o partecipazione a festival cinematografici di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti in forma associata (UPB S05.04.006);
- j) per l'anno 2009 a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0858, la concessione di un contributo di euro 100.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);
- k) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 300.000 per la pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);
- l) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata alle

- spese di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico presso la Cittadella dei musei di Cagliari dedicato all'esposizione regionale permanente della Collezione Cocco;
- m) a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo previsto dalla legge regionale n. 14 del 2006, articolo 20, una quota pari ad euro 190.000 destinata alla fondazione "Giuseppe Dessì" per spese di gestione e per l'organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005);
- n) per favorire gli studi, la ricerca e le attività culturali, nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di cui:
- 1) euro 15.000 a favore dell'Istituto di studi e ricerche "Antonio Gramsci" di Cagliari;
 - 2) euro 30.000 a favore della "Casa Gramsci" di Ghilarza;
 - 3) euro 15.000 a favore dell'Associazione "Casa natale Antonio Gramsci" di Ales.
- Il contributo è corrisposto nella misura dell'80 per cento a titolo di anticipazione e previa presentazione di un'apposita garanzia fideiussoria. Il saldo è erogato previa presentazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute.

11. Nella legge regionale n. 14 del 2006, articolo 21, comma 1, dopo la lettera t) è inserita la seguente:

"t bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) - settore culturale".

12. Per il funzionamento dell'Istituto storico arborese per la ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR), è autorizzata a favore del Comune di Oristano la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui (UPB S03.02.001).

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, e nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, è autorizzata a erogare finanziamenti per il completamento di musei di ente locale in fase di ultimazione.

14. Nel comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 38, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento, e sono così determinate:

a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012."

15. L'utilizzazione dei contributi impegnati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), è prorogata ai due esercizi successivi a quello di assegnazione purché l'ente documenti la realizzazione delle iniziative finanziate.

16. I contributi concessi ai privati, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), articolo 1, comma 5, lettera a), per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate sono da rendicontare limitatamente al raggiungimento della quota del contributo concesso, esclusivamente in relazione alle unità immobiliari a uso di abitazione principale (prima casa) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2008, n. 67/2.

Art. 7

Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

UPB E330.001

Art. 7

Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

UPB E330.001

Somme derivanti dalla liquidazione dell'ISOLA
2009 euro 7.128.000

TOTALE IN AUMENTO

2009 euro 7.128.000

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 05

UPB S05.01.001

Spese per il Servizio sanitario regionale - parte
corrente

2009 euro 5.200.000

STRATEGIA 08

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren-
te (mediante pari riduzione della riserva di cui
alla voce 1) della tabella A allegata alla legge
finanziaria 2009)

2009 euro 13.266.000

2010 euro 4.900.000

2011 euro 4.400.000

2012 euro 4.400.000

TOTALE IN DIMINUZIONE

2009 euro 18.466.000

2010 euro 4.900.000

2011 euro 4.400.000

2012 euro 4.400.000

in aumento

STRATEGIA 01

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipen-
denti, ivi compreso il salario accessorio

2009 euro 1.521.000

UPB S01.03.002

Promozione e pubblicità istituzionale

2009 euro 2.000.000

UPB S01.03.007

Quote associative e contributi una tantum

2009 euro 71.000

UPB S01.04.001

Studi, ricerche, collaborazioni e simili

2009 euro 300.000

Somme derivanti dalla liquidazione dell'ISOLA
2009 euro 7.128.000

TOTALE IN AUMENTO

2009 euro 7.128.000

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 05

UPB S05.01.001

Spese per il Servizio sanitario regionale - parte
corrente

2009 euro 5.200.000

STRATEGIA 08

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren-
te (mediante pari riduzione della riserva di cui
alla voce 1) della tabella A allegata alla legge
finanziaria 2009)

2009 euro 13.366.000

2010 euro 5.000.000

2011 euro 4.500.000

2012 euro 4.500.000

TOTALE IN DIMINUZIONE

2009 euro 18.566.000

2010 euro 5.000.000

2011 euro 4.500.000

2012 euro 4.500.000

in aumento

STRATEGIA 01

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico dei dipen-
denti, ivi compreso il salario accessorio

2009 euro 1.521.000

UPB S01.03.002

Promozione e pubblicità istituzionale

2009 euro 2.000.000

UPB S01.03.007

Quote associative e contributi una tantum

2009 euro 71.000

UPB S01.04.001

Studi, ricerche, collaborazioni e simili

2009 euro 300.000

UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e demanio regionale
2009 euro 700.000

STRATEGIA 02

UPB S02.02.005
Altri interventi per la formazione
2009 euro 5.200.000

STRATEGIA 03

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2009 euro 1.000.000

UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
2009 euro 500.000

UPB S03.01.005
Archivio storico e biblioteca regionale
2009 euro 100.000

UPB S03.01.006
Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti
2009 euro 3.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000

UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2009 euro 40.000

UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 270.000

STRATEGIA 04

UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000

UPB S04.08.013

UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e demanio regionale
2009 euro 700.000

STRATEGIA 02

UPB S02.02.005
Altri interventi per la formazione
2009 euro 5.200.000

STRATEGIA 03

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2009 euro 1.000.000

UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
2009 euro 500.000

UPB S03.01.005
Archivio storico e biblioteca regionale
2009 euro 100.000

UPB S03.01.006
Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti
2009 euro 3.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000

UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2009 euro 40.000

UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 270.000

STRATEGIA 04

UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000

UPB S04.08.013

Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti		
2009	euro	400.000
2010	euro	400.000
2011	euro	400.000
2012	euro	400.000

UPB S04.09.006 Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		
2009	euro	31.000

STRATEGIA 05

UPB S05.02.003 Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico		
2009	euro	424.000

UPB S05.03.001 Interventi a favore del volontariato - parte corrente		
2009	euro	100.000

UPB S05.03.002 Interventi a favore del volontariato - investimenti		
2009	euro	200.000

UPB S05.04.001 Interventi a favore dello sport - spese correnti		
2009	euro	2.000

UPB S05.04.002 Interventi a favore dello sport - investimenti		
2009	euro	7.000

UPB S05.05.002 Interventi a favore degli immigrati ed emigrati		
2009	euro	200.000

STRATEGIA 06

UPB S06.03.002 Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane		
2009	euro	7.128.000

STRATEGIA 07

UPB S07.06.001 Trasporto pubblico locale		
2009	euro	900.000

Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti		
2009	euro	500.000
2010	euro	500.000
2011	euro	500.000
2012	euro	500.000

UPB S04.09.006 Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		
2009	euro	31.000

STRATEGIA 05

UPB S05.02.003 Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico		
2009	euro	424.000

UPB S05.03.001 Interventi a favore del volontariato - parte corrente		
2009	euro	100.000

UPB S05.03.002 Interventi a favore del volontariato - investimenti		
2009	euro	200.000

UPB S05.04.001 Interventi a favore dello sport - spese correnti		
2009	euro	2.000

UPB S05.04.002 Interventi a favore dello sport - investimenti		
2009	euro	7.000

UPB S05.05.002 Interventi a favore degli immigrati ed emigrati		
2009	euro	200.000

STRATEGIA 06

UPB S06.03.002 Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane		
2009	euro	7.128.000

STRATEGIA 07

UPB S07.06.001 Trasporto pubblico locale		
2009	euro	900.000

TOTALE IN AUMENTO		
2009	euro	25.694.000

TOTALE IN AUMENTO			2010	euro	5.000.000
			2011	euro	4.500.000
2009	euro	25.594.000	2012	euro	4.500.000
2010	euro	4.900.000			
2011	euro	4.400.000			
2012	euro	4.400.000			

Art. 8

Disposizioni per l'organizzazione amministrativa

1. Il Presidente della Regione può avvalersi di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi e gli apparati dell'informazione. L'incarico di portavoce è attribuito con decreto del Presidente della Regione a persona anche esterna all'Amministrazione; il relativo contratto è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per effetto della revoca dell'incarico. Il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di servizio. Il portavoce non può esercitare altra attività professionale nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche per tutta la durata dell'incarico. Il portavoce, se individuato tra dipendenti della Regione, è collocato in aspettativa. I relativi oneri sono valutati in euro 93.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito l'Ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria, indirizzata ai mezzi di informazione di massa. In particolare l'Ufficio stampa cura i rapporti con i mezzi di informazione, diffonde le informazioni sulle attività degli organi regionali, collabora con il servizio competente in materia di trasparenza e comunicazione e supporta le iniziative di promozione dell'immagine della Regione.

3. L'Ufficio stampa si compone di un capo ufficio e di un numero di collaboratori non superiore a dodici, ciascuno dei quali può essere autorizzato a svolgere i propri compiti presso uno o più assessori in qualità di portavoce. I criteri per la composizione e l'organizzazione dell'ufficio e quelli per la determinazione del trattamento economico dei suoi componenti, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per i giornalisti, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

Disposizioni per l'organizzazione amministrativa

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito l'Ufficio stampa, composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori non superiore a dodici, di durata pari a quella della legislatura. I criteri per l'acquisizione, la composizione e l'organizzazione dell'Ufficio e quelli per la determinazione del trattamento economico dei suoi componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il Presidente della Regione può, inoltre, avvalersi di un portavoce scelto, con le modalità e i criteri di cui sopra, tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti o agenzie o all'esterno. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).

2. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, prevista dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

3. Per ridurre le spese relative alle prestazioni specialistiche esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono essere utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del personale dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'intervento.

4. Nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di vacanza del titolare, sino all'adozione del provvedimento di cui all'ar-

4. Il capo ufficio stampa dirige l'ufficio sulla base delle direttive del Presidente, assicurando chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Il capo ufficio stampa è scelto fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifiche capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti nell'albo nazionale dei giornalisti.

5. Il capo ufficio stampa ed i collaboratori sono individuati dalla Giunta regionale, con deliberazione motivata, fra soggetti iscritti negli albi nazionali dei giornalisti; essi sono assunti con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la cui durata, non superiore a quella della legislatura, è stabilita nel contratto di assunzione, nel quale è disciplinata anche l'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per cessazione del legame fiduciario. Al capo ufficio stampa è attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo. I collaboratori dell'Ufficio stampa possono essere scelti anche tra i dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione aventi i requisiti idonei; in tal caso essi sono collocati in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto di lavoro, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa stessa. Il capo ufficio stampa ed i collaboratori dell'ufficio non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radio-televisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati in euro 1.385.000 annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).

6. La direzione generale per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è soppressa; le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, strumentali e umane sono attribuite all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

7. L'articolo 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è così sostituito:

"Art. 30 (Sostituzione dei direttori generali e di

articolo 28, le funzioni di direzione di servizio sono attribuite dal direttore generale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), al dirigente della direzione generale con maggiore anzianità nella qualifica o a funzionari del servizio individuati tra quelli che ricoprono le posizioni organizzative più elevate e in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.";

b) nel comma 3 dell'articolo 32 e nell'articolo 56, come modificati dal comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento".

5. In deroga alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 32, comma 3, e articolo 56, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.

6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria.

servizio)

1. Il direttore generale è sostituito in ogni sua assenza dal dirigente a ciò incaricato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), ovvero, qualora non provveda, dal dirigente che, nella direzione generale, da più lungo tempo esercita le funzioni di direttore di servizio o, in mancanza di direttore di servizio, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica.

2. Salvo che l'organo di direzione politica non provveda con proprio decreto, incaricando temporaneamente un dirigente della direzione generale, la disposizione del comma 1 trova applicazione anche in caso di vacanza, sino a che non si disponga in via ordinaria ai sensi dell'articolo 28.

3. Il direttore di servizio, in ogni sua assenza, qualora non provveda il direttore generale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), è sostituito dal funzionario del servizio da lui individuato tra quelli che ricoprono le posizioni organizzative più elevate; se neppure il direttore di servizio provvede, le relative funzioni sono svolte dal funzionario che da più lungo tempo ricopre una delle predette posizioni.

4. In caso di vacanza del titolare, sino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, le funzioni di direzione di servizio, qualora non provveda il direttore generale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), sono esercitate dal dirigente della direzione generale con maggiore anzianità nella qualifica o, in assenza di dirigenti da funzionari che da più lungo tempo ricoprono la posizione organizzativa più elevata all'interno del servizio. In tale ipotesi il funzionario deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e non può esercitare le funzioni dirigenziali per più di sei mesi, decorsi i quali si provvede secondo criteri di rotazione.

5. In caso di pari anzianità di posizione organizzativa si applica il criterio della maggiore età.

6. Nei casi di assenza superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità o della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico.

7. Al dirigente che, in caso di assenza o vacanza superiore a quarantacinque giorni consecutivi del titolare, ne svolga le funzioni è attribuita, a

decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la retribuzione di posizione più favorevole. Analogo trattamento è riconosciuto al funzionario che svolga le funzioni di direzione in sostituzione del direttore di servizio; detto trattamento retributivo non è cumulabile con compensi corrisposti per la titolarità di posizione organizzativa."

8. Nel comma 3 dell'articolo 32 e nell'articolo 56 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificati dal comma 25 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento".

9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 32, comma 3, e 56 della legge regionale n. 31 del 1998, nei concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50 per cento.

10. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione generale per il coordinamento della programmazione unitaria.

11. Nella legge regionale n. 19 del 2006 le parole "Agenzia regionale" e "Agenzia" sono sostituite dalle parole "Direzione regionale". Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della medesima legge è sostituito dal seguente: "La Direzione regionale dispone di una sua dotazione organica nell'ambito della dotazione complessiva dell'Amministrazione regionale. Nella prima applicazione della legge, la direzione regionale si avvale prioritariamente del personale di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, e del personale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10."

12. Nel comma 11, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "direzione di servizio", sono inserite le seguenti: "e di direzione di staff in capo all'organo politico".

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.069.995.328,09 per l'anno 2009, in euro

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.071.805.328,09 per l'anno 2009, in euro

333.136.000 per l'anno 2010, in euro
301.936.000 per l'anno 2011, in euro
284.536.000 per l'anno 2012, in euro
224.486.000 per l'anno 2013 ed in euro
224.476.000 per gli anni successivi, si fa fronte
con le variazioni di bilancio di cui al comma 3.

2. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 1 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è eliminata la seguente voce:

S08.01.003	FNOL-investimenti nel settore pubblico	17.127
------------	--	--------

b) l'importo della seguente voce è sostituito come segue:

S06.03.024	Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA	43.127 (+8.127)
------------	--	--------------------

c) sono introdotte le seguenti voci:

S02.02.004	Scuola forestale	5.000 (+5.000)
S04.03.004	Interventi urgenti a seguito di alluvioni	4.000 (+4.000)

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento

UPB E121.001

Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato

2009	euro	---
2010	euro	327.616.000
2011	euro	296.416.000
2012	euro	---

UPB E231.063

Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico

2009	euro	2.000.000
------	------	-----------

UPB E361.008

Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dei lavori pubblici

2009	euro	1.000.000
2010	euro	1.000.000
2011	euro	1.000.000
2012	euro	1.000.000

UPB E362.002

Entrate e recuperi vari ed eventuali

2009	euro	4.654.000
------	------	-----------

UPB E510.001

336.768.000 per l'anno 2010, in euro
304.818.000 per l'anno 2011, in euro
286.668.000 per l'anno 2012, in euro
225.601.000 per l'anno 2013 e in euro
225.551.000 per gli anni successivi, si fa fronte
con le variazioni di bilancio previste nel comma 3.

2. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 1 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è eliminata la seguente voce:

S08.01.003	FNOL-investimenti nel settore pubblico	17.127
------------	--	--------

b) l'importo della seguente voce è sostituito come segue:

S06.03.024	Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA	43.127 (+8.127)
------------	--	--------------------

c) sono introdotte le seguenti voci:

S02.02.004	Scuola forestale	5.000 (+5.000)
S04.03.004	Interventi urgenti a seguito di alluvioni	4.000 (+4.000)

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento

UPB E121.001

Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato

2009	euro	---
2010	euro	331.698.000
2011	euro	299.798.000
2012	euro	---

UPB E231.008

Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e zootecnico

2009	euro	2.000.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---

UPB E361.008

Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dei lavori pubblici

2009	euro	1.000.000
2010	euro	1.000.000
2011	euro	1.000.000
2012	euro	1.000.000

UPB E362.002

Ricavo mutui per investimenti		
2009	euro	972.617.328,09
SPESA		
in diminuzione		
STRATEGIA 05		
UPB S05.01.014		
Investimenti per l'attività fitosanitaria (SOP-PRESSA)		
2009	euro	20.000
2010	euro	20.000
2011	euro	20.000
2012	euro	20.000
STRATEGIA 06		
UPB S06.06.002		
Interventi sul costo del lavoro		
2009	euro	4.500.000
2010	euro	4.500.000
2011	euro	4.500.000
2012	euro	4.500.000
UPB S08.01.002		
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren-		
te		
2009	euro	15.183.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	132.141.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla		
voce 1) della tabella A, allegata alla legge finan-		
ziaria;		
UPB S08.01.003		
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capita-		
le		
2009	euro	17.127.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	44.500.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla		
voce 1) della tabella B, allegata alla legge finan-		
ziaria;		
UPB S08.02.002		
Altre partite generali che si compensano nell'en-		
trata		
2009	euro	52.894.000
2010	euro	---
2011	euro	---

Entrate e recuperi vari ed eventuali		
2009	euro	4.654.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---
UPB E510.001		
Ricavo mutui per investimenti		
2009	euro	972.617.328,09
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---
in diminuzione		
UPB E116.001		
Tasse sulle concessioni regionali		
2009	euro	1.075.000
2010	euro	1.075.000
2011	euro	1.075.000
2012	euro	1.075.000
SPESA		
in diminuzione		
STRATEGIA 04		
UPB S04.01.003		
Interventi in materia energetica		
2009	euro	50.000
2010	euro	50.000
2011	euro	---
2012	euro	---
STRATEGIA 05		
UPB S05.01.014		
Investimenti per l'attività fitosanitaria (SOP-PRESSA)		
2009	euro	20.000
2010	euro	20.000
2011	euro	20.000
2012	euro	20.000
STRATEGIA 06		
UPB S06.06.002		
Interventi sul costo del lavoro		
2009	euro	4.500.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---
UPB S08.01.002		
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren-		

2012 euro 102.375.000

in aumento

STRATEGIA 01

UPB S01.01.002

Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto

2009 euro 1.030.000
2010 euro 1.030.000
2011 euro 1.030.000
2012 euro 1.030.000

UPB S01.02.002

2009 euro 448.000
2010 euro 448.000
2011 euro 448.000
2012 euro 448.000

UPB S01.03.003

Funzionamento organismi d'interesse regionale

2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000

UPB S01.03.004

Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di programma

2009 euro 60.000
2010 euro 60.000
2011 euro 60.000
2012 euro 60.000

UPB S01.03.007

Quote associative e contributi una tantum

2009 euro 40.000
2010 euro 40.000
2011 euro 40.000
2012 euro 40.000

UPB S01.04.002

Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali

2009 euro 300.000
2010 euro 300.000
2011 euro 300.000
2012 euro ---

UPB S01.05.001

Gestione del patrimonio e del demanio

2009 euro 600.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro ---

te
2009 euro 14.913.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro 131.641.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A, allegata alla legge finanziaria;

UPB S08.01.003

Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale

2009 euro 17.127.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 49.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B, allegata alla legge finanziaria;

UPB S08.02.002

Altre partite generali che si compensano nell'entrata

2009 euro 54.924.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 104.007.000

in aumento

STRATEGIA 01

UPB S01.01.002

Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici di supporto

2009 euro 937.000
2010 euro 937.000
2011 euro 937.000
2012 euro 937.000

UPB S01.02.002

2009 euro 448.000
2010 euro 448.000
2011 euro 448.000
2012 euro 448.000

UPB S01.03.003

Funzionamento organismi d'interesse regionale

2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000

UPB S01.03.004

UPB S01.05.002			Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di programma		
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale			2009	euro	60.000
2009	euro	4.600.000	2010	euro	60.000
2010	euro	4.000.000	2011	euro	60.000
2011	euro	4.000.000	2012	euro	60.000
2012	euro	---	UPB S01.03.007		
UPB S01.06.001			Quote associative e contributi una tantum		
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente			2009	euro	40.000
2009	euro	2.000.000	2010	euro	40.000
2010	euro	2.000.000	2011	euro	40.000
2011	euro	2.000.000	2012	euro	40.000
2012	euro	2.000.000	UPB S01.04.002		
STRATEGIA 02			Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali		
UPB S02.01.005			2009	euro	300.000
Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e superiore			2010	euro	300.000
2009	euro	1.200.000	2011	euro	300.000
2010	euro	5.000.000	2012	euro	---
2011	euro	5.000.000	UPB S01.05.001		
2012	euro	5.000.000	Gestione del patrimonio e del demanio		
UPB S02.01.009			2009	euro	500.000
Formazione universitaria			2010	euro	---
2009	euro	1.000.000	2011	euro	---
2010	euro	1.000.000	2012	euro	---
2011	euro	1.000.000	UPB S01.05.002		
2012	euro	1.000.000	Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale		
UPB S02.01.013			2009	euro	4.688.000
Formazione integrata			2010	euro	4.000.000
2009	euro	650.000	2011	euro	4.000.000
2010	euro	450.000	2012	euro	---
2011	euro	450.000	UPB S01.06.001		
2012	euro	450.000	Trasferimenti agli enti locali - parte corrente		
UPB S01.02.004			2009	euro	350.000
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative			2010	euro	2.350.000
2009	euro	5.000.000	2011	euro	2.350.000
UPB S02.03.007			2012	euro	2.350.000
Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro - investimenti			STRATEGIA 02		
2009	euro	500.000	UPB S02.01.005		
UPB S02.04.010			Investimenti a favore dell'istruzione dell'infanzia, dell'obbligo e superiore		
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario			2009	euro	1.200.000
2009	euro	1.500.000	2010	euro	5.000.000
2010	euro	1.500.000	2011	euro	5.000.000
2011	euro	1.500.000	2012	euro	5.000.000
			UPB S02.01.009		
			Formazione universitaria		

2012	euro	1.500.000	2009	euro	1.000.000
STRATEGIA 03			2010	euro	2.000.000
UPB S03.01.001			2011	euro	2.000.000
Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)			2012	euro	2.000.000
2009	euro	100.000	UPB S02.01.013		
2010	euro	100.000	Formazione integrata		
2011	euro	100.000	2009	euro	650.000
2012	euro	100.000	2010	euro	450.000
UPB S03.01.003			2011	euro	450.000
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti			2012	euro	450.000
2009	euro	1.400.000	UPB S01.02.004		
2010	euro	800.000	Spese di investimento per il funzionamento delle sedi formative		
2011	euro	800.000	2009	euro	5.000.000
2012	euro	800.000	2010	euro	---
UPB S03.01.004			2011	euro	---
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale			2012	euro	---
2009	euro	1.000.000	UPB S02.03.007		
UPB S03.02.001			Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche attive del lavoro - investimenti		
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda			2009	euro	500.000
2009	euro	260.000	2010	euro	---
2010	euro	560.000	2011	euro	---
2011	euro	360.000	2012	euro	---
2012	euro	360.000	UPB S02.04.010		
STRATEGIA 04			Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario		
UPB S04.02.001			2009	euro	1.750.000
Spese per la tutela delle acque - parte corrente			2010	euro	1.500.000
2009	euro	250.000	2011	euro	1.500.000
2010	euro	250.000	2012	euro	1.500.000
2011	euro	---	STRATEGIA 03		
2012	euro	---	UPB S03.01.001		
UPB S04.03.003			Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)		
Tutela e difesa del suolo - spese correnti			2009	euro	100.000
2009	euro	750.000	2010	euro	100.000
2010	euro	750.000	2011	euro	100.000
2011	euro	500.000	2012	euro	100.000
2012	euro	500.000	UPB S03.01.003		
UPB S04.03.004			Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti		
Tutela e difesa del suolo - investimenti			2009	euro	660.000
2009	euro	4.000.000	2010	euro	---
2010	euro	3.000.000	2011	euro	---
2011	euro	3.000.000	2012	euro	---
2012	euro	3.000.000	UPB S03.01.004		
			Investimenti per la tutela, la conservazione e la		

UPB S04.06.005			valorizzazione del patrimonio culturale		
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - investimenti			2009	euro	1.000.000
2009	euro	4.500.000	2010	euro	---
2010	euro	4.500.000	2011	euro	---
2011	euro	4.500.000	2012	euro	---
2012	euro	4.500.000	UPB S03.02.001		
UPB S04.08.001			Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda		
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti			2009	euro	110.000
2009	euro	500.000	2010	euro	410.000
2010	euro	1.000.000	2011	euro	210.000
2011	euro	1.000.000	2012	euro	210.000
2012	euro	---	UPB S03.02.003		
UPB S04.08.007			Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione		
Finanziamenti a favore dell'ente foreste			2009	euro	200.000
2009	euro	6.950.000	2010	euro	200.000
			2011	euro	200.000
			2012	euro	200.000
UPB S04.09.003			STRATEGIA 04		
D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull'attività urbanistica e paesaggistica			UPB S04.01.001		
2009	euro	3.000.000	Studi, progetti e convenzioni nel settore energetico		
2010	euro	3.000.000	2009	euro	50.000
2011	euro	3.000.000	2010	euro	50.000
2012	euro	3.000.000	2011	euro	---
			2012	euro	---
UPB S04.09.005			UPB S04.02.001		
Trasferimenti agli enti locali per attività urbane - parte corrente			Spese per la tutela delle acque - parte corrente		
2009	euro	1.000.000	2009	euro	250.000
2010	euro	1.000.000	2010	euro	250.000
2011	euro	1.000.000	2011	euro	---
2012	euro	1.000.000	2012	euro	---
UPB S04.09.006			UPB S04.03.003		
Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico			Tutela e difesa del suolo - spese correnti		
2009	euro	1.000.000	2009	euro	250.000
2010	euro	3.500.000	2010	euro	750.000
2011	euro	3.500.000	2011	euro	500.000
2012	euro	3.500.000	2012	euro	500.000
UPB S04.10.002			UPB S04.03.004		
Politiche per le aree urbane - spese correnti			Tutela e difesa del suolo - investimenti		
2009	euro	300.000	2009	euro	4.000.000
2010	euro	300.000	2010	euro	3.000.000
2011	euro	300.000	2011	euro	3.000.000
2012	euro	300.000	2012	euro	3.000.000
STRATEGIA 05			UPB S04.04.002		
UPB S05.01.001			Tutela, difesa del suolo e valorizzazione delle coste- investimenti		
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte					

corrente			2009	euro	300.000
2009	euro	1.000.000	2010	euro	700.000
			2011	euro	---
UPB S05.01.004			2012	euro	---
Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del Servizio sanitario			UPB S04.06.005		
2009	euro	1.500.000	Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - investimenti		
UPB S05.01.008			2009	euro	4.500.000
Attività di trapianto e approvvigionamento di sangue ed emoderivati			2010	euro	4.500.000
2009	euro	250.000	2011	euro	4.500.000
			2012	euro	4.500.000
UPB S05.02.005			UPB S04.08.001		
Animali da affezione - spese correnti			Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - spese correnti		
2009	euro	1.000.000	2009	euro	500.000
UPB S05.03.010			2010	euro	1.000.000
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie			2011	euro	1.000.000
2009	euro	---	2012	euro	---
2010	euro	40.000.000	UPB S04.08.007		
2011	euro	40.000.000	Finanziamenti a favore dell'ente foreste		
2012	euro	30.000.000	2009	euro	6.950.000
UPB S05.04.003			2010	euro	---
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo			2011	euro	---
2009	euro	1.500.000	2012	euro	---
2010	euro	1.500.000	UPB S04.08.016		
2011	euro	1.500.000	Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica		
2012	euro	1.500.000	2009	euro	400.000
UPB S05.04.006			2010	euro	---
Interventi in favore del cinema in Sardegna - spese correnti			2011	euro	---
2009	euro	150.000	2012	euro	---
STRATEGIA 06			UPB S04.09.003		
UPB S06.02.006			D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull'attività urbanistica e paesaggistica		
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - spese correnti			2009	euro	4.750.000
2009	euro	---	2010	euro	4.750.000
2010	euro	25.000.000	2011	euro	4.750.000
2011	euro	---	2012	euro	4.750.000
2012	euro	---	UPB S04.09.006		
UPB S06.03.001			Spese per la gestione del sistema informativo e cartografico		
Incentivazioni alle attività artigiane			2009	euro	1.500.000
2009	euro	2.500.000	2010	euro	3.500.000
			2011	euro	3.500.000
UPB S06.03.002			2012	euro	3.500.000
Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane			STRATEGIA 05		
2009	euro	9.000.000	UPB S05.01.001		
			Spese per il Servizio sanitario regionale - parte		

			corrente		
UPB S06.03.023			2009	euro	1.000.000
Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS -			2010	euro	---
spese correnti			2011	euro	---
2009	euro	730.000	2012	euro	---
UPB S06.03.024			UPB S05.01.004		
Partecipazioni azionarie del settore industriale			Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del Servizio sanitario		
2009	euro	8.000.000	2009	euro	1.500.000
UPB S06.04.005			2010	euro	---
Concorsi negli interessi su mutui contratti per			2011	euro	---
investimenti nel settore agricolo			2012	euro	---
2009	euro	7.000.000	UPB S05.01.007		
2010	euro	2.000.000	Assistenza sanitaria		
2011	euro	2.000.000	2009	euro	30.000
2012	euro	---	2010	euro	---
UPB S06.04.006			2011	euro	---
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate			2012	euro	---
da calamità naturali o avversità atmosferiche -			UPB S05.01.013		
parte corrente			Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti		
2009	euro	3.000.000	2009	euro	850.000
UPB S06.04.012			2010	euro	850.000
Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli			2011	euro	850.000
insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante			2012	euro	---
2009	euro	500.000	UPB S05.02.005		
UPB S06.04.013			Animali da affezione - spese correnti		
Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico			2009	euro	1.000.000
2009	euro	1.000.000	2010	euro	---
2010	euro	1.000.000	2011	euro	---
2011	euro	1.000.000	2012	euro	---
2012	euro	1.000.000	UPB S05.03.002		
UPB S06.04.014			Interventi a favore del volontariato - Investimenti		
Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio			2009	euro	100.000
2009	euro	1.000.000	2010	euro	---
2010	euro	1.000.000	2011	euro	---
2011	euro	1.000.000	2012	euro	---
2012	euro	1.000.000	UPB S05.03.005		
UPB S06.04.015			Finanziamenti per attività socio-assistenziali		
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti			2009	euro	---
2009	euro	4.500.000	2010	euro	100.000
2010	euro	2.500.000	2011	euro	100.000
2011	euro	---	2012	euro	100.000
2012	euro	---	UPB S05.03.010		
UPB S06.04.023			Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie		
Adempimenti derivanti dall'attuazione della			2009	euro	---
			2010	euro	40.000.000

2009 euro 972.617.328,09

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 ed alle UPB corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.

2011 euro ---
2012 euro ---

UPB S06.04.005

Concorsi negli interessi su mutui contratti per investimenti nel settore agricolo

2009 euro 7.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---

UPB S06.04.006

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente

2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---

UPB S06.04.012

Spese per l'attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante

2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---

UPB S06.04.013

Finanziamenti per interventi strutturali nel settore agro-zootecnico

2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000

UPB S06.04.014

Interventi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione diffusa nel territorio

2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000

UPB S06.04.015

Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli - spese correnti

2009 euro 4.500.000
2010 euro 2.500.000
2011 euro ---
2012 euro ---

UPB S06.04.023

Adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria sul PSR 2007/2013

2009	euro	10.000
2010	euro	10.000
2011	euro	10.000
2012	euro	10.000

STRATEGIA 07

UPB S07.02.001

Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei sistemi intermodali

2009	euro	3.000.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---

UPB S07.04.001

Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti

2009	euro	500.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---

UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale

2009	euro	4.500.000
2010	euro	7.000.000
2011	euro	4.000.000
2012	euro	4.000.000

UPB S07.10.005

Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

2009	euro	2.500.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---

STRATEGIA 08

UPB S08.01.005

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2009	euro	---
2010	euro	38.880.000
2011	euro	31.702.000
2012	euro	24.236.000

UPB S08.01.006

Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

2009	euro	---
2010	euro	179.458.000
2011	euro	186.636.000
2012	euro	194.102.000

UPB S08.01.007

Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per le procedure relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di cassa

2009	euro	200.000
2010	euro	---
2011	euro	---
2012	euro	---

UPB S08.02.005

Copertura disavanzo

2009	euro	972.617.328,09
------	------	----------------

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per gli anni 2009-2012 e alle UPB corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Art. 10

Entrata in vigore

(identico)

PROPONENTE

TABELLA A
Autorizzazioni alla contrazione di mutui
(articolo 1, comma 1)

UPB	CAPITOLO	INTERVENTO	Disavanzo 2009 (2007+2008)
S01.03.010	SC01.0628	Fondo programmazione negoziata	70.000.000,00
S01.05.002	VARI	Incremento e valorizzazione del patrimonio regionale	8.935.106,51
S01.05.002	SC01.0943	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili regionali	1.000.000,00
S01.06.001	SC01.1059/Parte	Sistema autonomia locale	198.400.000,00
S02.01.005	SC02.0083	Programma straordinario di edilizia scolastica	3.848.000,00
S02.01.005	SC02.0086	Costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici	20.000.000,00
S02.01.012	SC02.0328	"Case studente"	38.357.000,00
S02.03.007	SC02.0901	Politiche attive del lavoro - investimenti	4.310.000,00
S03.01.004	SC03.0053	Contributi agli enti locali per il restauro di beni culturali	6.272.270,00
S04.03.004	SC04.0367	Opere di prevenzione e soccorso	4.000.000,00
S04.03.004	SC04.0368	Opere idrauliche	2.000.000,00
S04.05.002	SC04.1156	Bonifica discariche incontrollate	9.450.000,00
S04.06.002	SC04.1296	Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche	7.999.998,00
S04.06.005	SC04.1369	Recupero ambientale e valorizzazione delle aree minerarie	5.550.000,00
S04.06.001	SC04.1262	Bonifica e ripristino aree	55.800,00
S04.06.002	SC04.1287	Bonifica siti contaminati	6.000.000,00
S04.06.003	SC04.1319	Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche	4.000.000,00
S04.06.005	SC04.1361	Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava	6.000.000,00
S04.06.006	SC04.1393	Bonifica siti minerari dismessi	19.850.000,00
S04.07.008	SC04.1621	Utilizzo energia rinnovabile e risparmio energetico negli edifici pubblici	13.700.000,00
S04.08.006	SC04.1913	Valorizzazione lagune e stagni	12.600.000,00
S04.08.006	SC04.1914		400.000,00
S04.10.001	SC04.2614	Programmi integrati dei centri storici	21.300.000,00
S04.10.004	SC04.2696	Informatizzazione catasti	10.000.000,00
S04.10.005	SC04.2748	Eliminazione barriere architettoniche	4.989.153,58
S04.10.005	SC04.2752	Ampliamento cimiteri	4.000.000,00
S05.01.002	SC05.0033	ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale	10.000.000,00
S05.01.003	SC05.0053	ASL - Edilizia sanitaria	28.000.000,00
S05.01.003	SC05.0056	ASL - Patrimonio tecnologico	21.000.000,00
S05.03.010	SC05.0838	Costruzione e recupero alloggi a canone moderato	80.000.000,00
S05.04.002	SC05.0886	Palazzetto sport di Cagliari e Nuoro	12.000.000,00
S06.02.003	SC06.0212	Valorizzazione di strutture di particolare pregio (Posadas)	15.000.000,00
S06.03.020	SC06.0607	Potenziamento aree industriali e artigiane	14.000.000,00
S06.03.020	SC06.0612		12.000.000,00
S06.03.024	SC06.0690	Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA	47.000.000,00
S06.04.013	SC06.1089	Progetto "biodiesel"	5.000.000,00
S07.01.001	SC07.0001	Interventi a favore della viabilità	4.000.000,00
S07.01.002	SC07.0018		33.000.000,00
S07.01.002	SC07.0025		8.000.000,00
S07.04.002	SC07.0355	Opere portuali	2.000.000,00
S07.06.002	SC07.0632	Investimenti nel settore della mobilità	6.000.000,00
S07.06.002	SC07.0638	Ricapitalizzazione ARST	15.000.000,00
S07.06.002	SC07.0639	Ricapitalizzazione SFIRS per continuità territoriale	10.000.000,00
S07.06.002	SC07.0640	Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto	10.000.000,00
S07.07.003	SC07.0800	Investimenti ESAF	11.000.000,00
S07.07.004	SC07.0832	Infrastrutture idrauliche ERIS	5.000.000,00
S07.07.004	SC07.0838	Impianti di produzione di energia per il settore idrico	4.000.000,00
S07.07.004	SC07.0840	Impianti di produzione di energia per il settore idrico	4.000.000,00
S07.10.005	SC07.1256	Edifici di culto	5.000.000,00
S07.10.005	SC07.1262	Opere pubbliche di interesse locale	16.500.000,00
S07.10.005	SC07.1263		2.100.000,00
S07.10.005	SC07.1265	Fondo opere pubbliche EELL	5.000.000,00
S08.01.003	SC08.0034	FNOL- Cofinanziamento programmazione 2007-2013	105.000.000,00
Totale complessivo			972.617.328,09

COMMISSIONE

TABELLA A
Autorizzazioni alla contrazione di mutui
(articolo 1, comma 1)

(identica)